

Avvocati Marco Lo Giudice & Luigi Serino

Studio Legale Lo Giudice

Via Garzilli, 26
90141 Palermo
Tel. 0918778196
Mail: info@avvocatologiudice.it
Pec: marcologiudice@avvpec.it

Studio Legale Romano

Via Valadier, 43
00193 Roma
Tel. 063224207
Mail: luiserino@gmail.com
Pec: luigiserino@puntopec.it

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA SEZIONE LAVORO

RICORSO IN APPELLO CON ISTANZA DI NOTIFICA A MEZZO PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 151 C.P.C.

PER

LA ROSA SERAFINA (LRSSFN62D58B429C) nata a Caltanissetta il 18/4/1962 elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale degli Avv.ti Luigi SERINO (SRNLGU84A04A783E) e Marco LO GIUDICE (LGDMRC84D30G273U) che le rappresentano e difendono per mandato reso in calce al ricorso introduttivo del giudizio, valido anche per la presente fase, e che dichiarano espressamente di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni presso i seguenti indirizzi PEC: luigiserino@puntopec.it; marcologiudice@avvpec.it nonché al seguente numero di fax: 091546082.

CONTRO

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (GIÀ MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA) in persona del Ministro p.t.; l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in persona del legale rapp.te p.t.; l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, in persona del legale rapp.te p.t.; l'U.S.R. Sicilia - Ambito Territoriale di Palermo, in persona del legale rapp.te p.t.; l'U.S.R. Emilia Romagna - Ambito Territoriale di Bologna, in persona del legale rapp.te p.t.; tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna (pec: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it).

E NEI CONFRONTI

Di tutti i docenti inseriti negli elenchi dei trasferimenti (provinciali, interregionali e nazionali) del personale docente di ruolo per tutti gli ambiti territoriali italiani del convenuto Ministero, validi per



l'anno scolastico 2016/2017 per la classe di concorso SCUOLA PRIMARIA posto comune, che in virtù dell'inserimento corretto e a norma di legge e di contratto di parte ricorrente nei predetti elenchi, verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio.

AVVERSO

La Sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 127/2020 pubblicata in data 11/3/2020, a conclusione del procedimento RG n. 2038/2018, **non notificata**.

FATTO

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente in data 22 agosto 2018 l'odierna esponente, docente di scuola primaria, immessa in ruolo in data 1/9/2014, nella classe di concorso SCUOLA PRIMARIA, presso l'I.C. di San Giorgio Piano, lamentava l'illegittimità del suo mancato trasferimento, ai sensi del piano straordinario di mobilità disciplinato con l'Ordinanza Ministeriale dell'8 aprile 2016 e del pedissequo CCNI di pari data, presso la Regione Sicilia ed in particolare presso gli ambiti territoriali della Provincia di Palermo.

2. In particolare in punto di fatto la stessa evidenziava quanto segue:

L'odierna ricorrente è un'insegnante di scuola primaria, immessa in ruolo il 30.8.2014, con decorrenza giuridica dal 01.09.2014, a seguito della sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, stipulato con l'Ufficio scolastico regionale dell'Emilia Romagna -Istituto comprensivo I.C. di San- Giorgio di Piano (all. 1).

Nei tempi e nei modi previsti dal CCNI sulla mobilità a.s. 2016/2017, dalla Nota Prot. n. 9520 e dalle O.O.M.M. n. 241 e n. 244, tutti pubblicati in data 08/04/2016 (all. 2), la ricorrente ha presentato, presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna, "domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria" (C.D. FASE B1) indicando, oltre ai titoli validi per l'attribuzione del punteggio previsto dal CCNI, il proprio ordine di preferenze territoriali, in relazione agli ambiti nazionali (all. 3).

In particolare, e per quel che qui rileva, la ricorrente ha indicato con le preferenze da 1 a 5 i seguenti ambiti territoriali della Regione SICILIA:

PREFERENZE TERRITORIALI

AMBITI NUMERO D'ORDINE	AMBITO
1	SICILIA AMBITO 0021
2	SICILIA AMBITO 0017
3	SICILIA AMBITO 0018
4	SICILIA AMBITO 0019
5	SICILIA AMBITO 0020



Si tratta degli ambiti territoriali della provincia di Palermo, ove la ricorrente risiede con il proprio nucleo familiare nel comune di ricongiungimento (Villabate – provincia di Palermo - codice catastale L916) come si evince dalla domanda di mobilità (pag. 3).

Nel prosieguo della domanda di mobilità, così come previsto dal CCNI, la ricorrente indicava, con le preferenze da 1 a 27, le seguenti scuole:

SCUOLE			
NUMERO D'ORDINE	CODICE	DIZIONE IN CHIARO	TIPO
1	PAEE120024	D.D. BAGHERIA V - A. GRAMSCI	COMUNI
2	PAEE055037	D.D. BAGHERIA II - G. CIRINCIONE	COMUNI
3	PAEE054019	D.D. BAGHERIA I - G. BAGNERA	COMUNI
4	PAEE83601P	I.C. BAGHERIA- T. AIELLO-PUGLISI	COMUNI
5	PAEE84901R	I.C. BAGHERIA IV	COMUNI
6	PAEE86501P	ASPRA-SCORDATO I.C. BAGHERIA/BUTT.- K. WOJTYLA	COMUNI
7	PAEE10206P	D.D. BAGHERIA III - PIRANDELLO	COMUNI
8	PAEE09501G	D.D. VILLABATE I - DON MILANI	COMUNI
9	PAEE11301X	D.D. VILLABATE II- V. FIDUCCIA	COMUNI
10	PAEE05701R	D.D. BELMONTE MEZZAGNO-P. LIBERTA	COMUNI
11	PAEE077012	D.D. MISILMERI I - G. TRAINA	COMUNI
12	PAEE117028	D.D. MISILMERI II - C/DA RIGANO	COMUNI
13	PAEE81101A	I.C. ALTAVILLA MILICIA	COMUNI
14	PAEE10304C	D.D. CASTELDACCIA - PIRAINO	COMUNI
15	PAEE842023	I.C. CASTELDACCIA- PL. SUCC. S.M	COMUNI
16	PAEE8A501N	I.C. FICARAZZI - TESAURO	COMUNI
17	PAEE839027	I.C. MARINEO/BOLOGNETT A- S. CIRO	COMUNI
18	PAEE07201V	D.D. CORLEONE - S. MARIA	COMUNI
19	PAEE812027	I.C. CIMINNA - DON RIZZO	COMUNI
20	PAEE83801A	I.C. BELMONTE M.- NUOVO EDIFICIO	COMUNI
21	PAEE817019	PRIMARIA "PADRE PINO PUGLISI"	COMUNI
22	PAEE82801Q	I.C. ALIA/ROC./VAL- PIRANDELLO	COMUNI
23	PAEE850022	I.C. BISACQUINO- MONS. G. BACILE	COMUNI

Pagina 7 di 8

SCUOLE			
NUMERO D'ORDINE	CODICE	DIZIONE IN CHIARO	TIPO
24	PAEE81602E	I.C. LERCARA F. - G. SARTORIO	COMUNI
25	PAEE88201C	I.C. PRIZZI-A. E G. COMPARETTO	COMUNI
26	PAEE88501X	I.C. S.FLAVIA/K. W - M. CEFALU'	COMUNI
27	PAEE82301L	I.C. CHIUSA S. - G. GENTILE	COMUNI

Elaborata dall'Ufficio competente la domanda così presentata, è stato attribuito alla ricorrente, in relazione ai titoli indicati, il punteggio di 69,00 punti, e l'ulteriore punteggio di 6,00 punti, valevole per il caso di ricongiungimento nel comune di Villabate (PA) (all. 4). In esito alle operazioni di mobilità in data 29.7.2016 era comunicato alla ricorrente il di lei mancato trasferimento (all. 5).

Il suo nominativo non era, infatti, indicato nell'Elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo (seconda fase – punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) della Scuola

Primaria, pubblicato, in data 29.7.2016, ad opera dell'Ufficio Scolastico Provinciale di PALERMO (all. 6) né in altri bollettini pubblicati in pari data dagli altri Ambiti territoriali siciliani.

La odierna ricorrente pur partecipando alla prima fase (la fase b1) e pur avendo maturato un ragguardevole punteggio 69+6 non solo non ha ottenuto il trasferimento ma ha visto ottenere quanto agognato da docenti con punteggi inferiori e partecipanti alle successive e residuali fasi (la B2, la B3 la C e perfino la D).

Con ordine.

In primo luogo, nel citato bollettino figuravano numerosi docenti tutti partecipanti alla FASE B2 della procedura di mobilità ottenenti il trasferimento su posto COMUNE (codice AN) per la classe di concorso PRIMARIA, con un punteggio nettamente inferiore rispetto a quello attribuito alla ricorrente (cioè 69+6).

Sicilia	Palermo	TRTLGP78M63GZ73L	TORTORA	LURGIA PIA	23/08/78	PA	Art. 21 d	57	B1	PAEEBA101A	I.C. LUIGI CAPUANA	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	TRTPGL85S4S408BL	TORTORICI	PASQUALINA	09/11/88	AG	Coniuge	27	B1	PAEEBA1015	I.C. MONTERRAPPAR SANZIO	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	TRZMGS51M81F37ZR	TERZO	MARIA GIUSEPPA	21/08/51	PA	Art. 21 d	62	B1	PAEEBAS027	I.C. V. EMANUELE III - P. PAULSEN	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	DFCRSL7D88GZ73I	DI FUCICIA	ORSOLA	28/04/77	PA		67	B2	PAEE10304C	D.D. CASTELGACCIA - PRAINO	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	DSCCMN4F88B290F	DI SCIACCA	CARMEN MARIA	28/09/74	AG		64	B2	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	FLSCCT83M69H700U	FALSETTA	CROCCETTA	29/08/63	TP		63	B2	SIC0000020	SICILIA AMBITO 0020	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	LCNB8B78D92GZ73I	LUCIANI	BARBARA	22/04/78	PA		60	B2	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	LDGCPPT4F69G511D	LODICO	GIUSEPPINA	28/09/74	PA		64	B2	PAEE03104Q	D.D. E. SALGARÌ - PA	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	MRTB8B775D0009G	MURATORE	BARBARA	10/12/77	PA		68	B2	PAEE077012	D.D. MISIMERI I - G. TRAINA	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	MZZOTN62M70G348V	MAZZURCO	GAETANA	30/08/62	PA		69	B2	PAEEBA3012	I.C. MONTEALE - F. MORVILLO	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	PLZVNN88B64E974M	PULIZZI	VITA ANNA ANTONINA	24/02/66	TP		68	B2	PAEE01205B	D.D. F. SAVERIO CAVALLARI - PA	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	RLFNCT7742L219F	RALLO	FRANCESCA MARIA	02/12/77	TO		69	B2	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	SVBLCL87B48B787S	SAMBASILE	LUCIA	08/02/87	SR		66	B2	PAEEBA2018	I.C. SILVIO BOCCONE - ORETO	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	SPTGNM6C81E209M	SPITALERI	GIOVANNA	21/03/66	AG		64	B2	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	BDSL5579M70GZ73G	BADALUACCO	ALESSIA	30/08/79	PA		24	B3	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	BLNNNS3D67GZ73I	BELLONE	ANTONINA	27/04/83	PA		23	B3	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	BNCKGV8H64C351G	BONACCORSI	ENZA GIOVANNA MARIA	24/08/68	CT		27	B3	SIC0000018	SICILIA AMBITO 0018	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	BNFLRA4864GZ73E	BONFIGLIO	LAURA	24/02/84	PA		22	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	BRTRNN69C46GZ73Y	BERTOLAMI	ROSANNA	06/03/69	PA		21	B3	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	BSLSVN83H64GZ73M	BISULCA	SILVANA	24/06/83	PA		22	B3	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	BVNFPR20B51GZ73I	BIVONA	PATRIZIA	11/02/80	PA		21	B3	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	COCCCT81T69L112M	CIACCIO	CONCETTA	29/12/81	PA		15	B3	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	CCCMBT76F59H743A	CIACCIO	MARIA BEATRICE	19/09/76	AG		18	B3	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	FGMM47814F527NVJ	FRICALFI	EMANUELE A	01/10/78	SA		25	B3	SIC0000018	SICILIA AMBITO 0018	AN	COMUNE

Quanto rilevato consegue a evidenti e ingiustificabili errori occorsi nella fase esecutiva della procedura di assegnazione dei posti.

Parimenti, come sarà meglio esplicitato nel prosieguo, illegittima appare anche l'attribuzione degli ambiti indicati dalla ricorrente con ordine di preferenza da 1 a 5 a docenti partecipanti alla c.d. FASE B3 dei movimenti (relativa agli assunti con il piano straordinario di assunzioni, nell'a.s. 2015/2016, dalle Graduatorie di Merito (idonei non vincitori del concorso 2012), docenti aventi tutti punteggio nettamente inferiore alla ricorrente

Sicilia	Palermo	BDSL5579M70G	BADALUACCO	ALESSIA	30/08/79	PA		24	B3	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	BLNNNS3D67G	BELLONE	ANTONINA	27/04/83	PA		23	B3	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	BNCKGV8H64C	BONACCORSI	ENZA GIOVANNA MA	24/08/68	CT		27	B3	SIC0000018	SICILIA AMBITO 0018	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	BNFLRA4864G	BONFIGLIO	LAURA	24/02/84	PA		22	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	BRTRNN69C46G	BERTOLAMI	ROSANNA	06/03/69	PA		21	B3	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	BSLSVN83H64G	BISULCA	SILVANA	24/06/83	PA		22	B3	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	BVNFPR20B51G	BIVONA	PATRIZIA	11/02/80	PA		21	B3	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	COCCCT81T69L1	CIACCIO	CONCETTA	29/12/81	PA		15	B3	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	CCCMBT76F59H	CIACCIO	MARIA BEATRICE	19/09/76	AG		18	B3	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	CFLML78141G	CIPALFO	EMANUELA	01/12/78	PA		33	B3	SIC0000018	SICILIA AMBITO 0018	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	CHMMHL82S54G	CHIMENTI	MICHELA	14/11/82	PA		24	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	CHMR8C2B08G	CHIMENTI	MARCO	08/02/82	PA		31	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	CHMNTN80M25G	CHIMENTI	ROSA	21/03/83	PA		45	B3	SIC0000020	SICILIA AMBITO 0020	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	CHNNTN80M25G	CHINNICI	ANTONIO	25/08/80	PA		18	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	CLAMCN77H65G	CALA'	MARIA CONCETTA	25/06/77	PA		33	B3	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	CLLMNN70P59G	COLLETTA	MARIANNA	19/09/70	PA		24	B3	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	CLMLGCT81C46G	CUMELLA	CONCETTA	06/03/81	PA		26	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	CMNSVT81L35G	CAMINITI	SALVATORE	05/07/81	PA		17	B3	SIC0000022	SICILIA AMBITO 0022	IL	LINGUA INGLESE
Sicilia	Palermo	CMPTVT78T47G	CAMPISI	VALENTINA	07/12/78	PA		22	B3	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	CNCCDL75L46G	CINCOTTA	CLAUDIA	06/07/75	PA		31	B3	SIC0000018	SICILIA AMBITO 0018	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	CNNNG82B51G	CANNELLA	ANGELA	11/02/82	PA		19	B3	SIC0000018	SICILIA AMBITO 0018	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	CNSNLL83E70B	CONSIGLIO	ANTONELLA	30/05/83	PA		24	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	CNPT874H63A	CAPANO	TERESA	23/06/74	CS		24	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	CRCGNS80P50G	CRACOLICI	AGNESE	10/09/80	PA		27	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	CRLMLGCT81C46G	CRACOLICI	ANNA	16/08/77	PA		30	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	CRLLDIB3D52G	CIRALLO	LIDIA	12/04/83	PA	Coniuge di	37	B3	SIC0000022	SICILIA AMBITO 0022	IL	LINGUA INGLESE
Sicilia	Palermo	CRSTR879R41B	CORSO	TERESA	01/10/79	PA		22	B3	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	CSMDNL70M581G	CUSIMANO	DANIELA	18/08/70	ME		58	B3	SIC0000022	SICILIA AMBITO 0022	IL	LINGUA INGLESE
Sicilia	Palermo	CSMPFN71A53G	CUSIMANO	FRANCESCA	13/01/71	PA		49	B3	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	CSTMRA81L70G	CASTRONOVO	MARIA	30/07/81	PA		22	B3	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	CSTRSL73S63G	COSTA	ROSALIA	23/11/73	PA		29	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	CSTSN083T68G	CASTROGIOVANNI	SONIA	28/12/83	PA		33	B3	SIC0000020	SICILIA AMBITO 0020	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	CTLNLL65E70G	CATALDO	DANIELA	30/05/86	PA		12	B3	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	CTLNMR73L11M	CATALANO	MARIO	31/07/73	TP		29	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	DBNFCN80S57G	DI BENEDETTO	FRANCESCA	17/11/80	PA		25	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE

Successivamente ai descritti accadimenti, la ricorrente apprendeva che altri docenti di scuola primaria, partecipanti alla FASE C dei movimenti (relativa agli assunti con il piano straordinario di assunzioni, nell'a.s. 2015/2016, dalle Graduatorie a Esaurimento), con punteggio inferiore al proprio, avevano ottenuto, a seguito del positivo esperimento del tentativo "facoltativo" di conciliazione, il trasferimento, su posto comune, in uno degli Ambiti siciliani indicati dalla ricorrente nella propria istanza di mobilità.

Or poiché, com'è noto, affinché un posto possa essere assegnato, seppur in fase di conciliazione, è necessario che lo stesso sia effettivamente disponibile, risulta manifesta l'illegittimità dell'operato delle Amministrazioni convenute, consistito nell'avere assegnato essi posti, anziché nel rispetto dei principi di cui infra si dirà, solo in fase di conciliazione ed avere, anzi, esperito positivamente il tentativo di conciliazione per una fase dei movimenti successiva (Fase C) a quella alla quale aveva partecipato la ricorrente (Fase B1). Illegittimo deve ritenersi, come è, il mancato trasferimento, in esito al positivo esperimento del tentativo di conciliazione, di docenti partecipanti alla fase C dei movimenti, che hanno così ottenuto uno degli ambiti indicati nei primi ordini di preferenza dalla ricorrente.

Al riguardo, si rileva che, affinché un docente possa essere assegnato a un determinato ambito, seppur in fase di conciliazione, deve esservi presso lo stesso un posto effettivamente vacante e disponibile.

Se, allora, negli ambiti indicati dalla ricorrente con ordine di preferenza da 1 a 5, residuavano disponibilità al termine della fase B dei movimenti, tanto da poter essere assegnati a docenti partecipanti alla fase C della mobilità, a seguito di conciliazione, deve essersi verificato un macroscopico errore, consistito nel non avere assegnato essi ambiti durante le operazioni attinenti alla predetta fase B della mobilità.

Nondimeno, se, invece, presso gli ambiti di che trattasi, non fossero residuati, a conclusione della fase B delle operazioni di mobilità, posti vacanti e disponibili, ma le Amministrazioni resistenti avessero istituito nuovi posti (ad esempio in sovrannumero) sol per assegnarli in esito alle conciliazioni relative a docenti partecipanti alla fase C dei movimenti, lo stesso avrebbe dovuto farsi con riferimento all'istanza di conciliazione presentata dalla ricorrente, partecipante alla antecedente fase B dei movimenti, ciò che, tuttavia, non è accaduto, non essendo la ricorrente stessa neppure stata convocata per l'esperimento di esso tentativo.

In via esemplificativa, si segnalano le seguenti docenti, partecipanti alla fase C dei movimenti, in quanto assunte nell'a.s. 2015/2016 da Gae, che, in esito al positivo esperimento del tentativo di conciliazione, hanno ottenuto il trasferimento, su posto comune,



nell'ambito Sicilia 0021 (ambito indicato al n. 1 dell'ordine di preferenza della domanda di mobilità presentata dalla ricorrente):

1. ORLANDO Carmela, partecipante alle fase C dei movimenti e concorrente su posto comune con punti 24.

2. ARCARA Provvidenza, partecipante alle fase C dei movimenti e concorrente su posto comune, con punti 27.

In ordine all'ambito assegnato alla docente ARCARA, si precisa quanto segue:

In esito alla fase C dei movimenti, la docente di che trattasi era stata assegnata all'Ambito Piemonte 0011.

Successivamente, la stessa risulta essere stata convocata per l'esperimento del tentativo di conciliazione dall'Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo - Ufficio I (all. 7), Ufficio che, però, non ha pubblicato gli esiti delle conciliazioni di che trattasi.

Il nominativo della ARCARA risulta, tuttavia, ricompreso nella graduatoria delle Assegnazioni Provvisorie PROVINCIALI (all. 8) pubblicata, in data 29.9.2016, dall'Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo, nella quale, in riferimento alla docente di che trattasi, è specificato sotto la voce "dati di titolarità - scuola", la scuola "PAEE82801Q - I.C. PIRANDELLO", rientrante nell'Ambito 21 (come risulta dalla tabella di composizione dell'ambito 21- all. 9).

E', quindi, evidente che partecipando la ARCARA alle assegnazioni provvisorie PROVINCIALI ed essendo l'Ambito originariamente alla stessa assegnato, in esito ai movimenti, un Ambito appartenente alla provincia di Alessandria, la stessa debba aver acquisito la titolarità sull'Ambito Sicilia 21 solo a seguito del positivo esperimento del tentativo di conciliazione.

Alla luce di tutte le ragioni sopra esposte e richiamandosi al principio meritocratico meglio illustrato sub 1, l'Ambito 21 avrebbe dovuto essere assegnato all'odierna ricorrente, già nel corso delle operazioni di mobilità relative alla fase B oppure in esito al positivo esperimento del tentativo di conciliazione richiesto dalla ricorrente stessa.

La mancata assegnazione di uno degli ambiti territoriali siciliani (indicati nell'istanza di mobilità) in favore della ricorrente, durante la fase B dei movimenti, integra una violazione delle norme pattizie sopra citate, nonché dell'O.M. 241 del 8.4.2016, da parte delle Amministrazioni convenute, per avere esse assegnato sedi vacanti e disponibili a docenti con punteggio inferiore rispetto alla ricorrente.



Infine, la ricorrente ha constatato che perfino nell'ultima fase: la FASE D, due docenti avevano ottenuto un posto (si tratta delle docenti BAGLIERI Chiara (ottenente l'ambito SICILIA 0026 e PUGLISI Sabrina ottenente sul posto lingua l'ambito SICILIA 011).

3. Alla luce dei suesposti motivi di fatto, in Diritto parte appellante evidenziava che la procedura di mobilità straordinaria disposta con l'O.M. del 8 aprile 2016 e del pedissequo CCNI, ai sensi della legge n. 107/2015, cd. buona scuola, si era posta in violazione, in primo luogo, dell'art. 6 del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente nonché del relativo allegato 1.

In secondo luogo, parte ricorrente rilevava l'illegittimità del canale preferenziale riconosciuto in favore dei docenti assunti dalle graduatorie di merito (non vincitori) del concorso del 2012, in danno degli assunti entro l'a.s. 2014-2015.

4. Ciò posto parte ricorrente concludeva affinché il Tribunale, una volta accertata l'illegittimità del comportamento del Miur, disponesse il suo trasferimento presso l'Ambito Territoriale di Palermo.
5. Il Tribunale adito fissava l'udienza per la comparizione personale delle parti e la discussione del 11/01/2019. **Autorizzava, al contempo, la notifica del ricorso e del decreto a tutti i soggetti controinteressati diversi dall'Amministrazione, ed in particolare a tutti i docenti inseriti negli elenchi dei trasferimenti nelle fasi B,C,D, mediante pubblicazione per pubblici proclami sul sito Web del Miur.** Parte ricorrente provvedeva alla notifica sul sito del Miur, così come disposto dal Tribunale.
6. In detta udienza il Giudice si riservava sui provvedimenti da assumere e con successiva ordinanza dell'8/3/19 rilevava quanto segue:

Dalle allegazioni di parte attrice e dalla documentazione depositata dalla stessa attrice, è emerso ed è allo stato incontestato, che la ricorrente è stata immessa in ruolo in data 30-08-2014 con decorrenza 01-09-2014, ed ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale per la Scuola Primaria, nel corso delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, nella fase B1, indicando quali sedi preferenziali nell'ordine, gli Ambiti Sicilia 0021, 0017, 0018, 0019, 0020, oltre le successive. E' poi emerso che la ricorrente non ha ottenuto il posto di lavoro nel primo Ambito indicato, né nei successivi Ambiti Sicilia, e che le docenti Orlando Carmela ed Arcara Provvidenza, entrambe partecipanti alla Fase C su Posto Comune, con punteggio inferiore alla ricorrente, hanno ottenuto il trasferimento sull'Ambito Sicilia 0021, all'esito di tentativo facoltativo di conciliazione, ambito indicato come prima scelta, dalla ricorrente, senza che di tali




discrasie vi sia agli atti, alcuna spiegazione logico giuridica. Rilevato che delle stesse discrasie sono ipotizzabili diverse e distinte spiegazioni, allo stato peraltro solo ipotizzabili, e che le parti congiuntamente hanno richiesto istruttoria sul punto, da parte del Tribunale ex art. 421 cpc, dispone l'audizione quali testi del Direttore dell'Usr Sicilia e del Direttore dell'Ambito 0021 dell'Usr Sicilia, che riferiranno sulle predette circostanze. Stante la distanza vengono autorizzati i suddetti Direttori dell'Usr Sicilia e dell'Ambito 0021 dell'Usr Sicilia, delegare per l'incombente, diverso Funzionario, anche appartenente all'Usr Emilia Romagna ed all'Ambito di Bologna, cui dovrà essere fornita espressa delega ed adeguata documentazione inerente le fattispecie indicate nella presente ordinanza. P.Q.M. Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dispone l'audizione quali testi del Direttore dell'Usr Sicilia e del Direttore dell'Ambito 0021 dell'Usr Sicilia, che riferiranno sulle circostanze di cui alla presente ordinanza. Stante la distanza geografica, autorizza i suddetti Direttori dell'Usr Sicilia e dell'Ambito 0021 dell'Usr Sicilia, a delegare per l'incombente istruttivo, diverso Funzionario, anche appartenente all'Usr Emilia Romagna ed all'Ambito di Bologna, cui dovrà essere fornita espressa delega ed adeguata documentazione inerente le fattispecie oggetto di istruttoria, indicate nella presente ordinanza. Dispone la citazione dei testi a cura della parte ricorrente, con la precisazione che la citazione dovrà contenere l'intero testo dell'ordinanza. Fissa per l'incombente istruttorio l'udienza del 08-07-2019

7. Alla successiva udienza dell'8 luglio 2019 veniva ascoltata la teste Finocchiaro Letizia quale dipendente del MIUR, presso l'ambito territoriale di Bologna. La teste in merito a quanto richiesto osservava che: *Preciso che le docenti Orlando Carmela ed Arcara Provvidenza, nell'anno 2016-2017 hanno partecipato alla procedura di mobilità provenendo da altre provincie, e non hanno ottenuto il trasferimento. È previsto dal CCNL scuola all'art 135 la possibilità di richiedere direttamente all'amministrazione un accordo per un posto anche in organico di fatto sull'ambito territoriale richiesto (che in tal caso era Palermo). Preciso che sia la Orlando che la signora Arcara godevano di una precedenza per un'invalidità personale almeno del 67%.. Non so dire se i 2 posti in questione fossero in organico di fatto o in organico di diritto e tale circostanza non è più accertabile.*
8. In ragione di ciò il giudice rinviava all'udienza del 18/11/2019 con termine per note. In detta udienza il Giudice rilevava che *tra gli atti depositati non vi sono i decreti di conciliazione delle insegnanti Orlando Carmela e Arcada Provvidenza, conclusi dall'USR Sicilia; rilevato che i decreti in questione sono necessari al fine di comprendere se i posti utilizzati dal MIUR per tale conciliazione provenissero dalla fase B1 e non fossero stati*



utilizzati in tale fase, con incidenza diretta dunque sulla posizione della ricorrente, o se provenissero da altre fasi o addirittura non provenissero da alcuna fase; ordina all'USR Sicilia il deposito dei suddetti atti di conciliazione, nonché di relazione che indichi ove possibile la provenienza dei posti conciliati. Rinvia il processo all'udienza del 24 febbraio 2020 ore 15.00, con termine al 15 febbraio per il deposito.

9. L'Usr Sicilia comunicava tuttavia al Tribunale quanto segue:



(Vedi doc. Depositato dal Miur in data 21/2/2020)

10. All'udienza del 24/2/2020 il Giudice rigettava tuttavia il ricorso, con riserva di depositare le motivazioni.

11. In data 11/3/2020 il Tribunale di Bologna, in persona del giudice del lavoro Dott. Marchesini depositava la sentenza in questa sede impugnata, rilevando, in sostanza, la legittimità del comportamento del Miur.

La sentenza merita le più ampie censure ed andrà riformata in quanto illegittima, erronea ed ingiusta in base ai seguenti motivi.

DIRITTO

I MOTIVO DI IMPUGNAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 1 CO. 108 L. N. 107/2015, DELL'ART. 6 e ALL. 1 DEL CCNI DEL 8/4/16, DELL'ART. 2697 C.C. E DELL'ART. 115 C.P.C. LADDOVE IL GIUDICE HA LEGITTIMATO LA CIRCOSTANZA CHE LA RICORRENTE È STATA SCAVALCATA, NELL'ASSEGNAZIONE DELLA SEDE, DA DOCENTI DI FASI SUCCESSIVE E CON PUNTEGGIO INFERIORE.

I-A) CAPI DI SENTENZA IMPUGNATI: capo dall'ultimo cpv. di pag. 7 fino al pag. 8:

Per quanto riguarda le eccezioni svolte dalla ricorrente inerenti l'asserita circostanza che secondo cui il Miur non avrebbe proceduto, nella fase B1, all'assegnazione dei post secondo il punteggio posseduto da ciascun partecipante e seguendo l'ordine delle preferenze espresse dallo stesso partecipante alla procedura, osserva il Tribunale che l'eccezione è del tutto generica e priva di qualunque articolazione e specificità, omettendo di svolgere anche il minimo esame della complessiva procedura inerente la Fase B1, per indicare quale sia stato in concreto il vizio della procedura medesima, e nei confronti di quale dei vincitori tale vizio si sia realizzato. Sul punto infatti, la ricorrente si limita a rilevare che docenti partecipanti alla fase B1, con punteggi inferiori, siano stati trasferiti negli Ambiti della Sicilia, senza considerare in alcun modo che la Fase B1 si articola attraverso un ordine complesso e composito di precedenze, che prevede varie categorie di beneficiari con assoluta precedenza, come indicate nell'art. 9 del C.C.N.L. Mobilità 2016/2017, al Punto Effettuazione della Fase B. In tale punto, la norma contrattuale individua alle lettere da (a) a (g) le varie categorie aventi diritto a precedenza. A ciò si aggiunge che l'art. 6, primo comma, del contratto collettivo prevede che "La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso



in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza” mentre, al secondo comma, stabilisce che “le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1”. Tale allegato, dopo aver indicato al primo comma l'ordine delle operazioni dei movimenti, stabilisce al secondo comma che “per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”. Orbene, parte ricorrente ritiene che il Miur non abbia applicato le suddette norme in quanto postula che dalle medesime sia ricavabile l'assunto della sussistenza di un'unica graduatoria di merito al cui interno lo scorrimento sarebbe determinato dal criterio del più alto punteggio posseduto dal docente. Tale interpretazione non è condivisibile sulla base di un'attenta analisi del tenore letterale delle norme sopra riportate. L'art. 6 del CCNI mobilità prevede infatti che la mobilità avvenga “secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali” mentre l'allegato 1 precisa che “l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto”. Da tali disposizioni, si evince invero la sussistenza di un complesso sistema formato da tante graduatorie quante sono le preferenze espresse dai docenti; nell'ambito di ciascuna di tali graduatorie, sarà poi il criterio del più alto punteggio a determinare l'assegnatario della sede presso l'ambito territoriale. Tale interpretazione è suffragata da esigenze di ordine sistematico e logico, posto che, considerato l'enorme numero di docenti che hanno partecipato alla mobilità nelle varie fasi, lo scorrimento dei candidati da un'unica graduatoria sulla base del criterio del punteggio richiederebbe tempi di attuazione incompatibili con l'esigenza di garantire la predisposizione dei servizi didattici e scolastici per l'inizio dell'anno scolastico. Nel sistema così delineato, basato sulla formazione di distinte graduatorie per ogni singola preferenza, è ben possibile, quindi, che docenti con punteggio inferiore rispetto a quello vantato dalla ricorrente siano stati assegnati ad ambiti territoriali dalla stessa indicati, ma non come prima preferenza. Infatti la ricorrente ha indicato come primo Ambito Prescelto, l'Ambito Sicilia 0021, e solo su tale Ambito concorreva direttamente secondo il punteggio posseduto, salvo le precedenza di legge, mentre su ambiti diversi, concorreva in posizione deteriore, dopo i docenti che lo avevano indicato come scelta preferenziale.

I-B) NORME VIOLATE DAI CAPI DI SENTENZA IMPUGNATI. La sentenza impugnata deve ritenersi infondata per violazione degli articoli indicati, laddove non è stata ritenuta provata la circostanza che all'esito della fase B1 (fase a cui ha partecipato la ricorrente) siano residuati posti vacanti e disponibili poi assegnati in fasi successive.



I-C) MODIFICHE CHE SI RICHIEDONO AL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO. Tale punto della sentenza dovrà essere dunque riformato nel senso di ritenere che, in virtù del principio di vicinanza della prova e del principio di non contestazione, parte ricorrente può dedurre e rilevare l'illegittimità commessa dal MIUR ed il mancato rispetto della normativa contrattuale, spettando poi al Ministero convenuto, in virtù del principio di vicinanza della prova, dimostrare di aver agito in conformità alla normativa di riferimento.

La cd. legge buona scuola (107/2015) e il CCNI Mobilità dell'8/4/2016

La legge n. 107/2015, nel disciplinare un piano straordinario di assunzioni ed una contestuale procedura di mobilità straordinaria, ha previsto al comma 108, dell'art. 1, una **suddivisione in fasi delle operazioni delle operazioni di mobilità, differenziando sostanzialmente i docenti assunti prima del piano straordinario di assunzioni ovvero quelli assunti entro l'a.s. 2014/2015 (come la parte ricorrente) e i docenti assunti, invece, con il piano straordinario di assunzioni:** *“Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.”.*

Il CCNI mobilità personale docente 2016, sottoscritto ai sensi dell'art. 462 D. Lgs. n. 297/94, ha previsto all'art. 3 (MOBILITA' TERRITORIALE A DOMANDA E D'UFFICIO) quanto segue:



1. A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 il personale che partecipa alle operazioni di mobilità è assegnato agli ambiti territoriali di cui all'art. 1 comma 66 della legge 107/15, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.

2. Il personale immesso in ruolo entro l'anno scolastico 2014/15 ha titolo a partecipare alla mobilità per acquisire la titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di attuale titolarità.

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 108 della legge 107/15 il personale docente assunto in ruolo sino all'anno scolastico 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall'art. 399 comma 3 del dlgs 297/94 come modificato dalla legge n. 124/99 e dall'art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito dalla legge 128/13.

4. Il personale di cui al comma precedente, che partecipa alla mobilità al di fuori della provincia di propria titolarità, concorre all'assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti.

5. Il personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 su sede provvisoria (fasi 0 e A del piano assunzionale), al fine di ottenere la sede definitiva nell'ambito della provincia di titolarità, partecipa alla fase A punto 2 di cui all'art. 6.

6. Il personale docente immesso in ruolo ai sensi dell'art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 partecipa alla mobilità ai fini dell'assegnazione della titolarità su ambito territoriale.

7. Il personale docente assunto in ruolo nell'anno scolastico 2015/16 nelle more del coordinamento normativo previsto dall'art. 1 commi 180 e 181 della legge 107/15 può partecipare al trasferimento per ambiti di altra provincia.

Il successivo art. 6 del CCNI Mobilità ha disciplinato le varie fasi dei passaggi e dei trasferimenti disponendo quanto segue:

Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:

FASE A

1. Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili



nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.

Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

FASE B

Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia.

L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

FASE C

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di



istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali.

L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;

FASE D

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

Il comma 2 dell'art. 6 citato dispone, inoltre, che “Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1”.

Stando alla normativa contrattuale, si sono avute, quindi, le seguenti progressive fasi dei trasferimenti.

a) La fase A dei trasferimenti e passaggi di ruolo provinciali. Questa fase comprende l'assegnazione definitiva in titolarità su scuola dei docenti assunti entro il 2014/2015 ed anche dei neoassunti (2015/2016) nelle fasi Zero ed A.

b) La fase B dei trasferimenti e passaggi di ruolo o di cattedra interprovinciali degli assunti entro il 2014/2015 e l'assegnazione delle sedi definitive provinciali dei docenti delle G.M. (graduatorie di merito) 2012 assunti in fase B e C. Questa fase, nel CCNI e nell'OM 241, prevede la titolarità su scuola e non solo su ambito, in caso di trasferimento interprovinciale dei docenti assunti entro il 2014/2015, in deroga al vincolo triennale, ovvero la titolarità su ambito, nel caso di ambiti successivi rispetto al primo. E nel contempo, prevede, per i docenti neoassunti nelle fasi B e C,



provenienti dalle GM/2012, **la scelta della sede definitiva nella provincia di assunzione, in titolarità su ambito.**

c) La fase C dell'assegnazione e/o sede definitiva su ambito dei docenti delle GAE assunti in fase B e C. Questa fase prevede l'assegnazione della sede definitiva su tutti gli ambiti del territorio nazionale per gli assunti a.s. 2015/2016 dalle GAE in fase B e C.

d) La fase D dei trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 in fase Zero e A (sia da GAE che da GM) e docenti GM/2012 assunti nelle fasi B e C. Questa fase prevede, pur non essendo prevista nell'art. 1, comma 108 (ultimo periodo, come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis), della legge n. 107/2015 il trasferimento interprovinciale in titolarità su ambito, in deroga al vincolo triennale, soltanto dei docenti assunti in fase Zero e A (GAE e GM) e dei docenti GM/2012 assunti nella fase B e C, senza contemplare, inspiegabilmente ed illegittimamente, i docenti GAE assunti nella fase B e C.

Così in tema di effettuazione della FASE B e C, l'allegato 1 del CCNI mobilità a.s. 16/17 ha precisato che:

EFFETIUAZIONE DELLA FASE B

Partecipano a questa fase tutti gli assunti entro il '14/15 che intendono partecipare alla mobilità prevista dal comma 108 della legge 107/15. Partecipano inoltre, ai fini dell'acquisizione della titolarità su ambito, gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012. Le operazioni di mobilità relative a questa fase vengono realizzate sui posti previsti dall'art. 8 del presente contratto. Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:

1. Operazioni di mobilità territoriale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15 [..]
2. Operazioni di mobilità professionale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15 [..]
3. Operazioni di mobilità territoriale provinciale per gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi b e c del piano assunzioni 15/16 , dalle graduatorie di merito».


EFFETIUAZIONE DELLA FASEC, AMBITI NAZIONALI

Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente: a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto 111)- 1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto; bl. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile; b2.



trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenzafamiliari; c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto; d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto; e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti O e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina.

Per ragioni di chiarezza si riporta la seguente tabella:

FASE	SOTTOFASE	CHI PUO' PARTECIPARE	DESTINAZIONE
 Fase A	1. Trasferimenti nello stesso comune di titolarità.	Docenti assunti entro il 2014/2015	Scuola di titolarità nel medesimo comune, tra le sedi espresse nella domanda.
	2. Trasferimenti tra comuni diversi della stessa provincia di titolarità.	Docenti assunti entro il 2014/2015, ex DOP, docenti di sostegno di II grado (DOS), docenti assunti in fase 0 e A nell'A.S. 2015/2016.	Scuola di titolarità nella medesima provincia, tra le sedi espresse nella domanda. ⁽¹⁾
	3. Passaggi di cattedra e di ruolo nella provincia di titolarità, nel limite del 25% dei posti disponibili.	Docenti assunti entro il 2014/2015, che hanno superato il periodo di prova.	Scuola di titolarità nella medesima provincia, tra le sedi espresse nella domanda.
Fase B	1. Trasferimenti interprovinciali	I docenti assunti entro il 2014/2015, anche se non hanno superato il vincolo di permanenza triennale.	Scuola di titolarità, se è disponibile una sede nel primo ambito territoriale indicato. Titolarità su ambito territoriale, se è disponibile una sede dal secondo ambito indicato in poi.
	2. Passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali, nel limite del 25% dei posti disponibili.	I docenti assunti entro il 2014/2015, anche se non hanno superato il vincolo di permanenza triennale, ma che hanno superato il periodo di prova.	Scuola di titolarità, se è disponibile una sede nel primo ambito territoriale indicato. Titolarità su ambito territoriale, se è disponibile una sede dal secondo ambito indicato in poi.
	3. Trasferimenti provinciali su ambito territoriale dei docenti assunti in fase B e C da GM.	I docenti assunti in fase B e C da GM (graduatorie di merito del concorso 2012).	Titolarità su uno degli ambiti territoriali della provincia in cui si è stati assunti, indicati nella domanda. ⁽²⁾
Fase C	Trasferimenti interprovinciali su ambiti territoriali nazionali dei docenti assunti in fase B e C da GAE	I docenti assunti in fase B e C da GAE.	Titolarità su uno degli ambiti territoriali nazionali disponibili. ⁽³⁾
Fase D	Docenti assunti da GM in fase B e C e docenti assunti in fase 0 e A.	Docenti assunti da GM in fase B e C e docenti assunti in fase 0 e A. (domanda volontaria)	Titolarità su ambiti territoriali nazionali. I Docenti potranno esprimere gli ambiti territoriali, in ordine di preferenza, delle province di tutto il territorio nazionale, in deroga al vincolo di permanenza triennale.

www.professionistiscuola.it

Ciò posto le fasi della mobilità si possono così riassumere: La fase B è distinta in tre sottofasce e riguarda:



B1 Assunti prima del 2015 che chiedono trasferimento interprovinciale (FASE A CUI HA PRESO PARTE L'APPELLANTE IN QUANTO DOCENTE ASSUNTA PRIMA DELL'A.S. 2014/2015)

B2 Assunti prima del 2015 che chiedono contemporaneamente trasferimento interprovinciale e passaggio di cattedra/ruolo

B3 Assunti da GM 2012 con piano assunzioni legge 107, sia in fase B che in fase C, con la possibilità, per tali docenti, di confermare la sede di assegnazione provvisoria

La fase C della mobilità riguarda:

Tutti gli assunti in fase B e C da GAE con legge 107/2015

La fase D della mobilità riguarda:

Gli assunti nel 2015 in fase 0 e A (GAE o GM) e gli assunti in fase B e C da GM che chiedono il trasferimento interprovinciale.

Ai sensi del CCNI ogni fase ha precedenza sulla successiva indipendentemente dal punteggio e dalle precedenze che operano esclusivamente all'interno di ogni singola fase (art. 6 e 13 CCNI). (cfr. in particolare art. 6 co. 2 *“Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1”*). Se così è non si può non rilevare che solo i posti disponibili al termine di una fase potevano essere utilizzati per le fasi successive.

Le illegittimità lamentate dalla ricorrente in primo grado

Alla luce di tale quadro normativo, parte ricorrente, in punto di fatto del ricorso introduttivo del giudizio, precisava di aver partecipato **alla cd. fase B1 delle operazioni di mobilità, in quanto assunta entro l'a.s. 2014/2015 e di aver richiesto il trasferimento con la propria domanda di mobilità in Sicilia presso gli ambiti indicati con le rispettive preferenze e di non aver ottenuto il trasferimento richiesto.**

In particolare poi rilevava quanto segue: *Il suo nominativo non era, infatti, indicato nell'Elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo (seconda fase – punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) della Scuola Primaria, pubblicato, in data 29.7.2016, ad opera dell'Ufficio Scolastico Provinciale di PALERMO (all. 6) né in altri bollettini pubblicati in pari data dagli altri Ambiti territoriali siciliani.*

La odierna ricorrente pur partecipando alla prima fase (la fase b1) e pur avendo maturato un ragguardevole punteggio 69+6 non solo non ha ottenuto il trasferimento ma ha visto ottenere



quanto agognato da docenti con punteggi inferiori e partecipanti alle successive e residuali fasi (la B2, la B3 la C e perfino la D).

Con ordine.

In primo luogo, nel citato bollettino figuravano numerosi docenti tutti partecipanti alla FASE B2 della procedura di mobilità ottenenti il trasferimento su posto COMUNE (codice AN) per la classe di concorso PRIMARIA, con un punteggio nettamente inferiore rispetto a quello attribuito alla ricorrente (cioè 69+6).

Sicilia	Palermo	TRTLGP78M63G273L	TORTORA	LUIGIA PIA	23/08/78	PA	Art. 21 d	57	B1	PAEEBA101A	I.C. LUIGI CAPUANA	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	TRTPQL88S49A089L	TORTORICI	PASQUALINA	09/11/88	AG	Coniuge	27	B1	PAEEBAY015	I.C. MONTEGRAPPA/R. SANZIO	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	TRZMGSS1M61F377R	TERZO	MARIA GIUSEPPA	21/08/51	PA	Art. 21 d	62	B1	PAEEBAS027	I.C. V. EMANUELE III - P. PAULSEN	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	DFCRSL77D68G273I	DI FUCCIA	ORSOLA	28/04/77	PA		67	B2	PAEE10304C	D.D. GASTELDACCIA - PIRAINO	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	DSCCMN74P68I290F	DI SCHACCA	CARMEN MARIA	28/09/74	AG		64	B2	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	FLSCCT83M69H700U	FALSETTA	CROCIETTA	29/08/83	TP		63	B2	SIC0000020	SICILIA AMBITO 0020	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	LCNBRT87B06ZG273I	LUCIANI	BARBARA	22/04/78	PA		60	B2	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	IL	LINGUA INGLESE
Sicilia	Palermo	LDGCP774P69G511D	LODICO	GIUSEPPINA	29/09/74	PA		64	B2	PAEE03104Q	D.D. E. SALGARI - PA	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	MRTBRT77T50D009G	MURATORE	BARBARA	10/12/77	PA		68	B2	PAEE077012	D.D. MISILMERI I - G. TRAINA	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	MZZGTN82M70G348W	MAZZURCO	GAETANA	30/08/62	PA		69	B2	PAEEBA3012	I.C. MONREALE - F. MORVILLO	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	PLZVTN86B64E974M	PULIZZI	VITA ANNA ANTONINA PULIZZI	24/02/66	TP		68	B2	PAEE01205B	D.D. F. SAVERIO CAVALLARI - PA	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	RLLFNC77T42L219F	RALLO	FRANCESCA MARIA	02/12/77	TO		69	B2	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	SMBLCU87B48B787S	SAMBASILE	LUCIA	08/02/67	SR		66	B2	PAEEBA2016	I.C. SILVIO BOCCONE - ORETO	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	SPTGNN86C61E209M	SPITALERI	GIOVANNA	21/03/66	AG		64	B2	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	BDGLSS79M70G273G	BADAGLIACCO	ALESSIA	30/08/79	PA		24	B3	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	BLLNNN83D67G273I	BELLONE	ANTONINA	27/04/83	PA		23	B3	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	BNCGV88B64C351G	BONACCORSI	ENZA GIOVANNA MARIA	24/06/68	CT		27	B3	SIC0000018	SICILIA AMBITO 0018	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	BNFLRA84B4G273E	BONFIGLIO	LAURA	24/02/84	PA		22	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	BRTRNN89C46G273Y	BERTOLAMI	ROSANNA	06/03/69	PA		21	B3	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	BSLSVN83H46G273M	BISULCA	SILVANA	24/06/83	PA		22	B3	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	BVNPZR80B51G273I	BIVONA	PATRIZIA	11/02/80	PA		21	B3	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	CCCC81T89L112M	CIACCIO	CONCETTA	29/12/81	PA		15	B3	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	CCOMB776P59H743A	CIACCIO	MARIA BEATRICE	19/09/76	AG		18	B3	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	CFIMNI78T41G273V	CIOFALDI	EMANUELE	01/12/78	PA		33	B3	SIC0000018	SICILIA AMBITO 0018	AN	COMUNE

Quanto rilevato consegue a evidenti e ingiustificabili errori occorsi nella fase esecutiva della procedura di assegnazione dei posti.

Ciò posto, in punto di diritto, **parte ricorrente lamentava la VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE NONCHE' DEL RELATIVO ALLEGATO 1; MANIFESTA VIOLAZIONE DEL "CRITERIO DEL MERITO" ISPIRATORE DELLA PROCEDURA DI MOBILITA'**: L'odierna ricorrente lamenta l'evidente violazione delle fasi previste dalla contrattazione collettiva atteso che pur avendo essa partecipato a una fase precedente (la B1) è risultata "scavalcata" da docenti di fasi successive (B2, B3, C e D) peraltro con punteggi nettamente inferiori. Il tutto in violazione delle disposizioni di cui al CCNI, oltre che del principio selettivo del "merito" secondo il quale dirimente sarebbe il punteggio posseduto dal singolo dipendente atteso che in esso è racchiusa per sintesi numerica: anzianità, situazione familiare, professionalità maturata, titoli posseduti etc. Ciò considerato è acclarato che a seguito della procedura di mobilità, nell'ambito della quale la richiedente non otteneva alcun trasferimento, numerosi colleghi in fasi successive e con punteggi nettamente inferiori hanno ottenuto il trasferimento presso gli ambiti siciliani richiesti dalla odierna ricorrente. L'odierna ricorrente lamenta l'evidente violazione delle fasi previste dalla contrattazione collettiva

atteso che pur avendo essa partecipato a una fase precedente (la B1) è risultata "scavalcata" da docenti di fasi successive (B2, B3, C e D) peraltro con punteggi nettamente inferiori. Il tutto in



violazione delle disposizioni di cui al CCNI, oltre che del principio selettivo del “merito” secondo il quale dirimente sarebbe il punteggio posseduto dal singolo dipendente atteso che in esso è racchiusa per sintesi numerica: anzianità, situazione familiare, professionalità maturata, titoli posseduti etc. Ciò considerato è acclarato che a seguito della procedura di mobilità, nell’ambito della quale la richiedente non otteneva alcun trasferimento, numerosi colleghi in fasi successive e con punteggi nettamente inferiori hanno ottenuto il trasferimento presso gli ambiti siciliani richiesti dalla odierna ricorrente.

Le motivazioni rese nella sentenza impugnata

Ciò posto, appare evidente che nella sentenza impugnata, il Giudice adito in primo grado sia incorso in una evidente violazione della l. n. 107/2015 nonché dell’art. 6 del CCNI laddove ha rilevato che

Per quanto riguarda le eccezioni svolte dalla ricorrente inerenti l’asserita circostanza che secondo cui il Miur non avrebbe proceduto, nella fase B1, all’assegnazione dei post secondo il punteggio posseduto da ciascun partecipante e seguendo l’ordine delle preferenze espresse dallo stesso partecipante alla procedura, osserva il Tribunale che l’eccezione è del tutto generica e priva di qualunque articolazione e specificità, omettendo di svolgere anche il minimo esame della complessiva procedura inerente la Fase B1, per indicare quale sia stato in concreto il vizio della procedura medesima, e nei confronti di quale dei vincitori tale vizio si sia realizzato. Sul punto infatti, la ricorrente si limita a rilevare che docenti partecipanti alla fase B1, con punteggi inferiori, siano stati trasferiti negli Ambiti della Sicilia, senza considerare in alcun modo che la Fase B1 si articola attraverso un ordine complesso e composito di precedenze, che prevede varie categorie di beneficiari con assoluta precedenza, come indicate nell’art. 9 del C.C.N.L. Mobilità 2016/2017, al Punto Effettuazione della Fase B. In tale punto, la norma contrattuale individua alle lettere da (a) a (g) le varie categorie aventi diritto a precedenza. A ciò si aggiunge che l’art. 6, primo comma, del contratto collettivo prevede che “La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d’ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L’ordine di preferenza è indicato nell’istanza ovvero determinato o completato d’ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l’ordine di preferenza” mentre, al secondo comma, stabilisce che “le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l’ordine definito dall’allegato 1”. Tale allegato, dopo aver indicato al primo comma l’ordine delle operazioni dei movimenti, stabilisce al secondo comma che



“per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”. Orbene, parte ricorrente ritiene che il Miur non abbia applicato le suddette norme in quanto postula che dalle medesime sia ricavabile l’assunto della sussistenza di un’unica graduatoria di merito al cui interno lo scorrimento sarebbe determinato dal criterio del più alto punteggio posseduto dal docente. Tale interpretazione non è condivisibile sulla base di un’attenta analisi del tenore letterale delle norme sopra riportate. L’art. 6 del CCNI mobilità prevede infatti che la mobilità avvenga “secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali” mentre l’allegato 1 precisa che “l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto”. Da tali disposizioni, si evince invero la sussistenza di un complesso sistema formato da tante graduatorie quante sono le preferenze espresse dai docenti; nell’ambito di ciascuna di tali graduatorie, sarà poi il criterio del più alto punteggio a determinare l’assegnatario della sede presso l’ambito territoriale. Tale interpretazione è suffragata da esigenze di ordine sistematico e logico, posto che, considerato l’enorme numero di docenti che hanno partecipato alla mobilità nelle varie fasi, lo scorrimento dei candidati da un’unica graduatoria sulla base del criterio del punteggio richiederebbe tempi di attuazione incompatibili con l’esigenza di garantire la predisposizione dei servizi didattici e scolastici per l’inizio dell’anno scolastico. Nel sistema così delineato, basato sulla formazione di distinte graduatorie per ogni singola preferenza, è ben possibile, quindi, che docenti con punteggio inferiore rispetto a quello vantato dalla ricorrente siano stati assegnati ad ambiti territoriali dalla stessa indicati, ma non come prima preferenza. Infatti la ricorrente ha indicato come primo Ambito Prescelto, l’Ambito Sicilia 0021, e solo su tale Ambito concorreva direttamente secondo il punteggio posseduto, salvo le precedenza di legge, mentre su ambiti diversi, concorreva in posizione deteriore, dopo i docenti che lo avevano indicato come scelta preferenziale.

Se, infatti, la ricorrente ha partecipato alla fase B1 della mobilità e non ha ottenuto il movimento richiesto, non si comprende come, a seguito di un’attenta analisi della normativa richiamata, i posti vacanti e disponibili all’esito di questa fase siano stati poi assegnati nelle successive fasi B2, B3 e C.

La ricorrente dunque non lamentava di essere stata scavalcata da docenti della medesima fase B1 bensì da docenti di fasi successive.

Così come rilevato in primo grado ai sensi dell’art. 6 co. 2 del CCNI richiamato **“Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l’ordine definito dall’allegato 1”.**



Secondo l'allegato 1 del CCNI richiamato dovevano prima essere movimentati prima tutti i docenti di fase B1, ovvero quelli assunti entro l'a.s. 14/15 che avevano chiesto il trasferimento interprovinciale, poi i docenti di fase B2 e poi ancora i docenti di fase B3 ed infine i docenti di fase C.

Pertanto, secondo la normativa speciale, non è corretto ritenere che un posto si possa rendere disponibile nelle fasi successive a quelle di partecipazione, perché sempre la normativa speciale, che ha scandito le operazioni di mobilità in diverse fasi, dispone che le operazioni per le fasi successive possono essere effettuate soltanto nei limiti dei posti resisi vacanti e disponibili all'esito delle fasi precedenti.

Se dunque sono stati assegnati dei posti in fase B2, B3 e C, significa che quei posti dovevano essere vacanti e disponibili all'esito delle operazioni delle precedenti fasi.

L'illegittimità contestata all'amministrazione resistente stava proprio nel fatto che ha utilizzato posti in fasi successive, senza aver movimentato prima tutti i docenti di fase B1, come la odierna ricorrente.

Se si va poi a guardare l'ELENCO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO (seconda fase - punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - SCUOLA PRIMARIA - UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE: PALERMO PUBBLICATO IL 29 LUGLIO 2016 emerge che le assegnazioni alle fasi B2 e B3 sono contestuali e non successive alle precedenti assegnazioni.

Seguendo l'ordine dei trasferimenti emerge che l'AT di Palermo, come del resto hanno fatto anche gli altri Uffici Scolastici, ha proceduto ad effettuare prima i trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 (fase B1) poi i passaggi di ruolo o di Cattedra dei docenti assunti entro il 2014/15 (fase B2) e poi i trasferimenti da ambito provinciale per i docenti assunti nell'a.s. 2015/16 da Graduatorie di merito che hanno potuto inoltrare la domanda di trasferimento per l'assegnazione definitiva di un ambito nella provincia di assunzione (cd. fase B3).

Dall'elenco dei trasferimenti emerge, pertanto, che l'assegnazione dei posti nelle fasi successive alla B1 è avvenuta in maniera contestuale all'assegnazione dei posti nelle precedenti fasi e pertanto non si può sostenere che i posti si sono liberati successivamente alle fasi precedenti.

Risulta, in definitiva, che sono stati utilizzati posti vacanti e disponibili negli ambiti territoriali di Palermo, indicati come preferenziali dalla ricorrente, nelle fasi successive, che avrebbero dovuto essere invece assegnati a docenti della fase B1.

In sede di ricorso introduttivo la parte ricorrente aveva allegato e dimostrato come posti vacanti e disponibili da assegnare a docenti di fase B1 erano invece stati assegnati a docenti di



fase B2 e B3, C richiamando peraltro numerosi nominativi estratti dall'elenco dei trasferimenti pubblicato dall'AT di Palermo in 29/7/2016 (all. n. 7 al ricorso introduttivo).

Porre a carico del Ministero convenuto la prova dell'esatto adempimento della prestazione soddisfa in pieno quella linea evolutiva della giurisprudenza in tema di onere della prova che va accentuando il principio della **"vicinanza della prova"**, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla. Secondo detto principio, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., va posto a carico del soggetto nella cui sfera si é prodotto l'inadempimento e che é quindi in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore. La disponibilità dei posti all'esito di ogni singola fase è un elemento che può fornire soltanto il Ministero convenuto, mentre la parte ricorrente può dimostrare, come ha fatto, che docenti di fase successiva, fase B2, alla luce dei bollettini pubblicati dall'AT di Palermo, hanno ottenuto l'ambito da lei richiesto

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 316/2017, ha affermato due importanti principi:

In primo luogo che la disponibilità dei posti per una fase successiva è condizionata al preventivo completamento delle operazioni di mobilità della fase precedente, per cui non è possibile trasferire un docente in una fase successiva se prima non si esauriscono le operazioni relative alle fasi precedenti.

In secondo luogo che una volta che la parte ricorrente abbia allegato la disponibilità di posti, illegittimamente assegnati in una fase successiva, deve essere onere del Miur dimostrare che vi erano altri soggetti che vantavano una posizione migliore rispetto a quella di parte ricorrente, su quello specifico ambito nel quale si è dedotta quella particolare illegittimità.

Infine anche il Tribunale di Siena, con sentenza n. 115/2017 pubblicata il 19 giugno 2017 – Giudice dott. Delio Cammarosano ha rilevato che **il docente può solo dedurre l'illegittimità della procedura, spettando poi al Ministero dare una diversa lettura delle operazioni di mobilità onde rilevarne la precisa corrispondenza ai criteri dettati dalla legge e dalla contrattazione collettiva.**

Conclusioni

L'Ordinanza Ministeriale n. 241/016 dell'8.4.2016 ha disciplinato *“la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017”*, prevedendo al riguardo che *“le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità della scuola citato in premessa”* e confermando, dunque, la predetta distinzione in fasi delle operazioni di mobilità territoriale e professionale.

In ragione della evidenziata normativa, l'odierna ricorrente lamentava, in primo grado, l'evidente violazione delle fasi previste dalla contrattazione collettiva atteso che pur avendo essa partecipato a



una fase precedente (la B1) è risultata “scavalcata” da docenti di fasi successive (B2 B3 e C) **peraltro con punteggi nettamente inferiori**. Il tutto in violazione delle disposizioni di cui al CCNI, oltre che del principio selettivo del “merito” secondo il quale dirimente sarebbe il punteggio posseduto dal singolo dipendente atteso che in esso è racchiusa per sintesi numerica l’anzianità, la situazione familiare, la professionalità maturata, i titoli posseduti etc.

Ciò considerato è acclarato e neanche contestato dal MIUR in primo grado, che a seguito della procedura di mobilità, nell’ambito della quale la ricorrente non otteneva alcun trasferimento, numerose colleghe in fasi successive e con punteggi nettamente inferiori hanno ottenuto il trasferimento presso gli ambiti siciliani richiesti dalla odierna ricorrente.

Perentorio sulla progressività delle fasi il comma II dell’art. 6 del CCNI ad avviso del quale «**le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale sia per la mobilità territoriale avvengono secondo l’ordine definito nell’allegato 1**».

E’ oltremodo evidente che tale ordine progressivo è stato palesemente violato in relazione alla procedura di mobilità della ricorrente atteso che – come già asserito – docenti con punteggi inferiori in fasi successive (puntualmente indicati nel ricorso introduttivo) hanno ottenuto il trasferimento negli ambiti siciliani richiesti in domanda dalla ricorrente. Tra l’altro, tale circostanza non è stata nemmeno posta in contestazione dal Ministero resistente.

Se, allora, negli ambiti indicati dalla ricorrente nella domanda di mobilità (in particolare ambito 21 indicato alla prima preferenza), residuavano disponibilità al termine della fase B1 dei movimenti, tanto da poter essere assegnati a docenti partecipanti alle fasi successive (in particolare B2) sia per posti comuni che per posti di Lingua Inglese, deve essersi verificato un macroscopico errore, non censurato dal giudice di primo grado, consistito nel non avere assegnato detti ambiti durante le operazioni attinenti alla predetta fase B1 della mobilità.

Sul punto, lo si ribadisce, il Miur non ha contestato che docenti di fase successiva hanno ottenuto l’assegnazione dell’ambito richiesto dalla ricorrente, né che fossero esauriti i posti disponibili per la fase B1, così poi da essere assegnati alla successive fasi. Nella propria memoria il MIUR ha rilevato che l’intera procedura di mobilità è stata gestita da un algoritmo che ha calcolato operazione notevolmente complesse nel pieno rispetto della normativa ministeriale.

La mancata assegnazione di uno degli ambiti territoriali siciliani (indicati nell’istanza di mobilità) in favore della ricorrente, durante la fase B dei movimenti, integra una violazione delle norme pattizie sopra citate, nonché dell’O.M. 241 del 8.4.2016, da parte delle Amministrazioni convenute, per avere esse assegnato sedi vacanti e disponibili a docenti con punteggio inferiore rispetto alla ricorrente e peraltro partecipanti a fasi successive della mobilità, segnatamente B2, come innanzi



dimostrato. Il Miur, lo si ribadisce, non ha contestato che i posti assegnati in fase B2 non fossero disponibili per la precedente fase B1. Parte ricorrente, peraltro, poteva soltanto indicare, come ha fatto, la presenza di docenti di fasi successive negli elenchi dei trasferimenti con punteggio per giunta inferiore, spettando poi al MIUR, in ossequio al principio della vicinanza della prova, la dimostrazione che quei posti non fossero disponibili per la fase B1, in quanto liberi per la fase B2 e per quelle successive.

Ciò vale a chiarire quanto occorso in palese violazione del criterio del merito e delle norme contrattuali (CCNI 2016/17).

Non è in alcun modo giustificabile che docenti con punteggio INFERIORE e partecipanti a una FASE SUCCESSIVA rispetto a quella della odierna ricorrente hanno ottenuto una sede richiesta da chi ne aveva maggior diritto.

L'agire dell'Amministrazione ha comportato una chiara violazione al principio costituzionale di buon andamento e imparzialità, che deve sorreggere l'operato della p.a. (art. 97 Cost.), come anche ritenuto dal Tribunale di Trani e dal Tribunale di Taranto (ordinanze, rispettivamente, n. cronol. 28744/2016 del 16.9.2016 e pronunciata nel giudizio RG n. 8749/2016; si veda anche Trib. Brindisi, ordinanza del 10.11.2016 e Trib. Napoli, ordinanza del 31.10.2016) che, sulla scorta violazioni di natura simili a quelle per cui è causa, hanno accolto i ricorsi presentati da docenti vistisi illegittimamente superare in graduatoria da docenti in posizione deteriore rispetto alla propria.

In particolare, il Tribunale di Trani così ha motivato l'accoglimento del ricorso:

“Nel caso specifico sussiste all'evidenza documentale il mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda. Tale condotta amministrativa, in relazione al provvedimento censurato anche per carenza di istruttoria e disparità di trattamento, concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, co. 108 L. 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'O.M.) dell'art. 6 CCNI mobilità scuola e dell'ordinanza Ministeriale n. 241/2016 nonché dell'art. 28, co. 1, DPR 487/1994”.

Parimenti anche la Corte di Appello di Milano (ordinanza n RG1141/17 del 4.12.2017) di recente su un caso analogo a quello in disamina ha confermato l'erroneità della procedura che ha visto scavalcare docenti di fase B1 da docenti di fasi successive atteso che è «onere della parte resistente allegare i motivi per i quali i posti risultati disponibili all'esito della fase B1 non potevano essere assegnati».

Anche il Tribunale di Catania, con decisione del 28/4/2018 ha censurato il comportamento del MIUR rilevando che *Ora, la ricorrente ha partecipato alla fase B1 della mobilità (trasferimento interprovinciale docenti assunti entro il 2014/15, in quanto immessa in ruolo entro l'anno*



scolastico 2008/2009 e richiedente il trasferimento al di fuori della Provincia di titolarità), mentre le tre docenti che sopra è stato sufficiente menzionare per dar conto del dato che l'ambito prescelto per primo dalla ricorrente è stato assegnato ad altri aspiranti con punteggio inferiore, hanno partecipato a fasi successive (assegnazione ambito provinciale) e senza godere di alcuna preferenza. Reputa il Tribunale che la scelta della sede deve soggiacere al prevalente criterio meritocratico del punteggio e nella specie sulla base della documentazione in atti deve ritenersi provato che l'ambito territoriale 0017, indicato dalla ricorrente quale prima preferenza, è stato assegnato, in violazione del criterio meritocratico nell'ambito delle preferenze espresse previsto dalla normativa di settore (O.M. n. 241/2016, art. 6 CCNI 2016 e 98 e ss. legge n. 107/2015), ad altri docenti che, seppure partecipanti a fasi successive alla fase "B1" della mobilità e senza godere di precedenza, avevano un punteggio inferiore a quello posseduto dalla ricorrente.

Il Tribunale di Bergamo, infine, con sentenza n. 316/2017, ha affermato lo stesso principio con riguardo ad una docente che aveva partecipato alla fase B e che era stata scavalcata in un ambito da lei richiesto (Agrigento) da docenti che avevano partecipato alla fase C, cui era stato assegnato il posto all'esito del tentativo di conciliazione: *Ebbene il Miur non ha contestato di avere assegnato tre docenti, partecipanti alla fase C della mobilità, e quindi a una fase successiva a quella cui la ricorrente ha infruttuosamente partecipato, all'ambito territoriale di Agrigento, in forza di un atto di conciliazione. Ebbene, il comportamento del MIUR non è conforme alla disciplina della mobilità, strutturata per fasi successive (di talché la disponibilità dei posti per una fase successiva è condizionata al preventivo completamento delle operazioni di mobilità della fase precedente, con soddisfazione degli aventi diritto nei limiti dei posti disponibili), né l'accordo conciliativo ha efficacia nei confronti del terzo (art. 1372 c.c.) Il MIUR infine non ha contestato la presenza di aventi diritto in posizione migliore rispetto alla ricorrente sull'Ambito territoriale di Agrigento.*

In senso perfettamente conforme a quanto rilevato dal Tribunale di Bergamo si è espressa la Corte d'Appello di Milano con provvedimento del 4/12/17 nel giudizio RG 1141/17.

Il Consiglio di Stato del resto ha rilevato che:

In generale, non può essere messo in discussione che un più elevato livello di digitalizzazione dell'amministrazione pubblica sia fondamentale per migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini e agli utenti.

Il Codice dell'amministrazione digitale rappresenta un approdo decisivo in tale direzione. I diversi interventi di riforma dell'amministrazione susseguitisi nel corso degli ultimi decenni, fino alla legge n. 124 del 2015, sono indirizzati a tal fine; nella medesima direzione sono diretti gli impulsi che provengono dall'ordinamento comunitario (vedasi tra l'altro Comunicazione della Commissione sull'Agenda digitale europea).



Anche la dottrina si è interrogata sulle opportunità fornite dalle nuove tecnologie, elaborando la nozione di “e-government”, ovvero l’introduzione di modelli decisionali e di forme gestionali innovative, che si avvalgano della tecnologie informatiche ed elettroniche.

Con tale termine, in estrema sintesi, si vuole indicare il processo di informatizzazione della pubblica

amministrazione che, per usare le parole della Comunicazione del 26 settembre 2003 della Commissione Europea, può essere definito come “l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, coniugato a modifiche organizzative ed all’acquisizione di nuove competenze al fine di migliorare i servizi pubblici ed i processi democratici e di rafforzare il sostegno alle politiche pubbliche” (Comunicazione della Commissione Europea del 26 settembre 2003 «Il ruolo dell’e-governement per il futuro dell’Europa»).

8.1 - Per quanto attiene più strettamente all’oggetto del presente giudizio, devono sottolinearsi gli indiscutibili vantaggi derivanti dalla automazione del processo decisionale dell’amministrazione mediante l’utilizzo di una procedura digitale ed attraverso un “algoritmo” – ovvero di una sequenza ordinata di operazioni di calcolo – che in via informatica sia in grado di valutare e graduare una moltitudine di domande.

L’utilità di tale modalità operativa di gestione dell’interesse pubblico è particolarmente evidente con riferimento a procedure seriali o standardizzate, implicanti l’elaborazione di ingenti quantità di istanze e caratterizzate dall’acquisizione di dati certi ed oggettivamente comprovabili e dall’assenza di ogni apprezzamento discrezionale.

Ciò è, invero, conforme ai canoni di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa (art. 1 l. 241/90), i quali, secondo il principio costituzionale di buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), impongono all’amministrazione il conseguimento dei propri fini con il minor dispendio di mezzi e risorse e attraverso lo snellimento e l’accelerazione dell’iter procedimentale.

Per questa ragione, in tali casi – ivi compreso quello di specie, relativo ad una procedura di assegnazione di sedi in base a criteri oggettivi – l’utilizzo di una procedura informatica che conduca direttamente alla decisione finale non deve essere stigmatizzata, ma anzi, in linea di massima, incoraggiata: essa comporta infatti numerosi vantaggi quali, ad esempio, la notevole riduzione della tempistica procedimentale per operazioni meramente ripetitive e prive di discrezionalità, l’esclusione di interferenze dovute a negligenza (o peggio dolo) del funzionario (essere umano) e la conseguente maggior garanzia di imparzialità della decisione automatizzata.

In altre parole, l’assenza di intervento umano in un’attività di mera classificazione automatica di istanze numerose, secondo regole predeterminate (che sono, queste sì, elaborate dall’uomo), e



l'affidamento di tale attività a un efficiente elaboratore elettronico appaiono come doverose declinazioni dell'art. 97 Cost. coerenti con l'attuale evoluzione tecnologica.

8.2 - L'utilizzo di procedure "robotizzate" non può, tuttavia, essere motivo di elusione dei principi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell'attività amministrativa. Difatti, la regola tecnica che governa ciascun algoritmo resta pur sempre una regola amministrativa generale, costruita dall'uomo e non dalla macchina, per essere poi (solo) applicata da quest'ultima, anche se ciò avviene in via esclusiva. Questa regola algoritmica, quindi: - possiede una piena valenza giuridica e amministrativa, anche se viene declinata in forma matematica, e come tale, come si è detto, deve soggiacere ai principi generali dell'attività amministrativa, quali quelli di pubblicità e trasparenza (art. 1 l. 241/90), di ragionevolezza, di proporzionalità, etc.; - non può lasciare spazi applicativi discrezionali (di cui l'elaboratore elettronico è privo), ma deve prevedere con ragionevolezza una soluzione definita per tutti i casi possibili, anche i più improbabili (e ciò la rende in parte diversa da molte regole amministrative generali); la discrezionalità amministrativa, se senz'altro non può essere demandata al software, è quindi da rintracciarsi al momento dell'elaborazione dello strumento digitale; - vede sempre la necessità che sia l'amministrazione a compiere un ruolo ex ante di mediazione e composizione di interessi, anche per mezzo di costanti test, aggiornamenti e modalità di perfezionamento dell'algoritmo (soprattutto nel caso di apprendimento progressivo e di deep learning); - deve contemplare la possibilità che – come è stato autorevolmente affermato – sia il giudice a “dover svolgere, per la prima volta sul piano ‘umano’, valutazioni e accertamenti fatti direttamente in via automatica”, con la conseguenza che la decisione robotizzata “imponga al giudice di valutare la correttezza del processo automatizzato in tutte le sue componenti”.

In definitiva, dunque, l'algoritmo, ossia il software, deve essere considerato a tutti gli effetti come un “atto amministrativo informatico”.

Ciò comporta, ad avviso del collegio, un duplice ordine di conseguenze.

8.3. – In primo luogo, come già messo in luce dalla dottrina più autorevole, il meccanismo attraverso il quale si concretizza la decisione robotizzata (ovvero l'algoritmo) deve essere “conoscibile”, secondo una declinazione rafforzata del principio di trasparenza, che implica anche quello della piena conoscibilità di una regola espressa in un linguaggio differente da quello giuridico.

Tale conoscibilità dell'algoritmo deve essere garantita in tutti gli aspetti: dai suoi autori al procedimento usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti. Ciò al fine di poter verificare che gli esiti del procedimento robotizzato siano conformi alle



prescrizioni e alle finalità stabilite dalla legge o dalla stessa amministrazione a monte di tale procedimento e affinché siano chiare – e conseguentemente sindacabili – le modalità e le regole in base alle quali esso è stato impostato. In altri termini, la “caratterizzazione multidisciplinare” dell’algoritmo (costruzione che certo non richiede solo competenze giuridiche, ma tecniche, informatiche, statistiche, amministrative) non esime dalla necessità che la “formula tecnica”, che di fatto rappresenta l’algoritmo, sia corredata da spiegazioni che la traducano nella “regola giuridica” ad essa sottesa e che la rendano leggibile e comprensibile, sia per i cittadini che per il giudice.

8.4 – In secondo luogo, la regola algoritmica deve essere non solo conoscibile in sé, ma anche soggetta alla piena cognizione, e al pieno sindacato, del giudice amministrativo.

La suddetta esigenza risponde infatti all’irrinunciabile necessità di poter sindacare come il potere sia stato concretamente esercitato, ponendosi in ultima analisi come declinazione diretta del diritto di difesa del cittadino, al quale non può essere precluso di conoscere le modalità (anche se automatizzate) con le quali è stata in concreto assunta una decisione destinata a ripercuotersi sulla sua sfera giuridica.

Solo in questo modo è possibile svolgere, anche in sede giurisdizionale, una valutazione piena della legittimità della decisione; valutazione che, anche se si è al cospetto di una scelta assunta attraverso una procedura informatica, non può che essere effettiva e di portata analoga a quella che il giudice esercita sull’esercizio del potere con modalità tradizionali.

In questo senso, la decisione amministrativa automatizzata impone al giudice di valutare in primo luogo la correttezza del processo informatico in tutte le sue componenti: dalla sua costruzione, all’inserimento dei dati, alla loro validità, alla loro gestione. Da qui, come si è detto, si conferma la necessità di assicurare che quel processo, a livello amministrativo, avvenga in maniera trasparente, attraverso la conoscibilità dei dati immessi e dell’algoritmo medesimo.

In secondo luogo, conseguente al primo, il giudice deve poter sindacare la stessa logicità e ragionevolezza della decisione amministrativa robotizzata, ovvero della “regola” che governa l’algoritmo, di cui si è ampiamente detto.

9 – Alla luce delle riflessioni che precedono, l’appello deve trovare accoglimento, sussistendo nel caso di specie la violazione dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, poiché non è dato comprendere per quale ragione le legittime aspettative di soggetti collocati in una determinata posizione in graduatoria siano andate deluse.

Infatti, l’impossibilità di comprendere le modalità con le quali, attraverso il citato algoritmo, siano stati assegnati i posti disponibili, costituisce di per sé un vizio tale da inficiare la procedura. Non solo, gli esiti della stessa paiono effettivamente connotati dall’illogicità ed irrazionalità



denunciate dalle appellanti, essendosi verificate situazioni paradossali per cui docenti con svariati anni di servizio si sono visti assegnare degli ambiti territoriali mai richiesti e situati a centinaia di chilometri di distanza dalla propria città di residenza, mentre altri docenti, con minori titoli e minor anzianità di servizio, hanno ottenuto proprio le sedi dagli stessi richieste.

Si veda Sent. Consiglio di Stato n. 2270/2019.

L'algoritmo, in questo senso è stato programmato in base a criteri che non hanno rispettato i principi sanciti dall'art. 97 della Costituzione ovvero imparzialità e buon andamento della PA, atteso che l'assegnazione della sede in sede di mobilità non può che avvenire nel rispetto del criterio meritocratico del punteggio (nel quale si racchiude l'esperienza accumulata dal docente nei suoi anni di servizio) che è l'unico elemento realmente significativo quando bisogna adottare procedure selettive tra medesimi lavoratori.

Alla luce di tale insegnamento va rilevato che il criterio prevalente da attribuire alla mobilità deve essere quello del punteggio, che equivale a premiare l'esperienza acquisita con l'anzianità di servizio.

Pertanto, laddove docenti con punteggio inferiore vanno a scavalcare in graduatoria docenti con punteggio superiore, ottenendo così l'assegnazione presso l'ambito territoriale di preferenza, viene a determinarsi, a prescindere dalle fasi, una palese lesione del richiamato principio, in quanto l'amministrazione è tenuta ad assegnare i docenti negli ambiti territoriali di loro competenza, tenendo conto del punteggio effettivamente maturato.

II MOTIVO DI IMPUGNAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE NONCHE' DEL RELATIVO ALLEGATO 1 – VIOLAZIONE DELL'ART. 1 co. 108 l. n. 107/15 VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE – PER AVERE LE AMMINISTRAZIONI CONVENUTE ASSEGNATO DOCENTI IN FASE B3 CON PUNTEGGIO INFERIORE ALLA RICORRENTE CHE HA PARTECIPATO ALLA FASE B1.

II-A) CAPI DI SENTENZA IMPUGNATI: capo dal terzo cpv. di pag. 8 fino alla fine di pag. 9:

Per quanto riguarda poi l'eccezione svolta dalla ricorrente inerente la circostanza che i docenti assunti e provenienti dalle Graduatorie di merito del Concorso 2012, sarebbero stati



illegittimamente privilegiati nella scelta delle sedi di servizio, rispetto ai docenti provenienti dalle GAE, con conseguente pretermissione del diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione ad una scuola in un Ambito della Regione Sicilia, osserva il Tribunale che anche tale eccezione è infondata e deve essere respinta. Infatti, sul punto, osserva il Tribunale che la Legge N°107/2015 all'art. 1 comma 96 prevede espressamente la prevalenza dei vincitori del concorso bandito con decreto ministeriale N°82/2012, sui soggetti provenienti dalle Gae: "Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.". Tale scelta appare a questo Tribunale ampiamente plausibile, logica e non censurabile sotto il profilo della ragionevolezza, senza alcuna violazione del principio di uguaglianza, posto che il Legislatore ha legittimamente regolato in modo diverso situazioni giuridiche diverse, valorizzando come richiede la Costituzione il principio meritocratico in forza del precetto di cui all'art. 97 Cost., secondo cui l'ordinario strumento di reclutamento per l'accesso al pubblico impiego è il concorso.

II-B) NORME VIOLATE DAI CAPI DI SENTENZA IMPUGNATI. La sentenza impugnata deve ritenersi infondata per violazione dell'art. 6 del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente nonché del relativo allegato 1 – violazione dell'art. 1 co. 108 l. n. 107/15 violazione art. 97 costituzione – per avere le amministrazioni convenute assegnato docenti in fase b3 con punteggio inferiore alla ricorrente che ha partecipato alla fase b1.

II-C) MODIFICHE CHE SI RICHIEDONO AL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO. Tale punto della sentenza dovrà essere dunque riformato nel senso di ritenere che il principio generale e inderogabile fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti, nonché il principio stabilito dall'art. 6 del CCNI di suddivisione in fasi della procedura di mobilità, impone il rispetto dello scorrimento della graduatoria in base alla fase di appartenenza ed al punteggio posseduto da ogni singolo docente e non in base alle modalità di assunzione ai fini dell'assegnazione dell'ambito territoriale maggiormente gradito.



La normativa rilevante

La ricorrente, insegnante abilitata all'insegnamento nella scuola primaria è stata immessa in ruolo nell'anno scolastico prima dell'a.s. 2014/2015. **Nell'anno scolastico 2016/2017 ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria, quale docente assunta entro l'anno scolastico 2014-2015 (cfr. la domanda di trasferimento interprovinciale allegata al ricorso). La stessa ha indicato, quali prime preferenze, in primo luogo gli ambiti della Provincia di Palermo ed ha avuto riconosciuto un punteggio di 69. Ha lamentato di non aver ottenuto, nella procedura di mobilità, il chiesto trasferimento, dolendosi, con il secondo motivo di ricorso, del fatto che diversi aspiranti al trasferimento, partecipanti alle fasi successive, segnatamente alla fase B3 hanno invece ottenuto il trasferimento presso gli ambiti dalla stessa prescelti, pur avendo un punteggio inferiore.**

La procedura di mobilità cui la ricorrente ha partecipato, come visto, è regolata in via generale dall'art. 1, comma 108, della L. 13 luglio 2015, n. 107.

A regolamentare la suddetta procedura di mobilità è poi intervenuto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto l'8 aprile 2016, che, all'art. 3, commi 3 e 4, ha stabilito che il personale docente assunto in ruolo sino all'anno scolastico 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall'art. 399 comma 3 del dlgs 297/94 come modificato dalla legge n. 124/99 e dall'art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito dalla legge 128/13.

Il CCNI in esame per l'anno scolastico 2016/2017 dispone che le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi (A - B - C - D). In particolare -per quanto rileva nella fattispecie in esame- l'art. 6 del CCNI 8/4/2016, nel disciplinare nel dettaglio la procedura di mobilità, con riguardo alla Fase B e a quella successiva prevede: “..FASE B 1) Gli assunti entro il 14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia; 2) gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di



assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

L'Allegato 1 al C.C.N.I. prevede dettagliatamente l'ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo con riferimento alle citate 4 fasi della mobilità. Con riguardo alla fase B esso stabilisce quanto segue:

Effettuazione della fase B.

Partecipano a questa fase tutti gli assunti entro il '14/15 che intendono partecipare alla mobilità prevista dal comma 108 della legge 107/15. Partecipano inoltre, ai fini dell'acquisizione della titolarità su ambito, gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012. Le operazioni di mobilità relative a questa fase vengono realizzate sui posti previsti dall'art. 8 del presente contratto. **Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:**

1. Operazioni di mobilità territoriale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15 Le operazioni di mobilità territoriale si svolgono secondo il seguente ordine:

a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell'ordine di cui al punto III) 1) 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto; b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile; b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari; c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto; d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui agli artt. 29 e 30 del presente contratto; e. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto; f. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VIII) dell'art. 13 del presente contratto; g. Trasferimento dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.

2. operazioni di mobilità professionale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15

Dette operazioni si svolgono nel limite delle disponibilità residue dopo la fase della mobilità professionale provinciale e sono effettuate nel seguente ordine:

a) passaggi di cattedra dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie accettate numericamente come tali all'inizio delle operazioni di mobilità nel limite del riassorbimento dell'esubero da eventuali analoghe situazioni relative ai ruoli della scuola dell'infanzia e primaria; b) passaggi di ruolo dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie accettate numericamente come tali all'inizio delle operazioni di



mobilità nel limite del riassorbimento dell'esubero da eventuali analoghe situazioni relative ai ruoli della scuola dell'infanzia e primaria; c) passaggi di cattedra dei docenti titolari che non usufruiscono di alcuna precedenza; d) passaggi di ruolo dei docenti titolari che non usufruiscono di alcuna precedenza; Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I passaggi tra i ruoli diversi della scuola primaria precedono i passaggi dei docenti provenienti da altro ordine di scuola o grado di istruzione. Le cattedre ed i posti lasciati vacanti dai docenti che ottengono il passaggio di ruolo in altro ordine di scuola o grado di istruzione sono disponibili per le sole operazioni di mobilità, relative allo stesso anno scolastico da cui decorre il passaggio o il trasferimento medesimo, che si effettuano successivamente alla data di pubblicazione dei passaggi predetti.

3. Operazioni di mobilità territoriale provinciale per gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi b e c del piano di assunzioni 15/16, dalle graduatorie di merito.

Dopo le operazioni sui posti accantonati sono effettuati i trasferimenti a domanda del personale assunto nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano di assunzioni 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012 all'interno della provincia di nomina, tali docenti sono trattati a loro volta secondo il seguente ordine di precedenza: a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell'ordine di cui al punto III) 13 del presente contratto; b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto genitori di disabile; b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto assistenza familiari; c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto; d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto; e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.

Sulla scorta delle riportate previsioni del CCNI, l'O.M. 241/016 dell'8.4.2016 ha disciplinato "la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017", prevedendo al riguardo che "le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità della scuola citato in premessa" e confermando, dunque, la predetta distinzione in fasi delle operazioni di mobilità territoriale e professionale.

Le illegittimità lamentate dalla ricorrente in primo grado



Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente ha rilevato l'illegittimità del canale preferenziale riconosciuto in favore dei docenti assunti dalle graduatorie di merito (non vincitori) del concorso del 2012, in danno degli assunti nell'a.s. 2014-2015. illegittimità e manifesta contrarietà del denegato trasferimento della ricorrente al principio di non discriminazione, nonché al principio del merito e della competenza professionale. violazione, mancata ed errata applicazione del comma 108, della legge 107/15, e degli artt. 6, 13 e allegato 1 del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità.

Nell'art. 6 del CCNI del 2016, è previsto che: «1. Gli assunti entro il 14/15 [come la odierna ricorrente, n.d.r.] potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzione 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità su scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto; Quanto sopra in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia»; mentre al punto n. 2 (sottofase 3), indicata come fase B3 della mobilità, si legge che «Gli assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

Da qui, l'allegato 1 sub effettuazione della fase B ha previsto in difformità al dato legislativo che «Dopo le operazioni sui posti accantonati sono effettuati i trasferimenti a domanda del personale assunto nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano di assunzioni 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012 all'interno della provincia di nomina». In sintesi: seppur nel dato legislativo non vi sia traccia di alcun accantonamento dei posti all'interno della provincia di nomina in favore dei docenti idonei "non vincitori" al concorso 2012, (cfr. art. 1 comma 73 della l. 107/15 che ha previsto che «il personale docente assunto ai sensi del comma 98 lettere b) [gli idonei non vincitori del concorso 2012, n.d.r.] e c) è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/17. Il personale in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali», tali insegnanti hanno ottenuto tale canale preferenziale con la diretta conseguenza di aver scavalcato colleghi con punteggi nettamente superiori. Il paradosso verificatosi ha visto l'odierna ricorrente – partecipante alla FASE B1 perché assunta anteriormente all'anno scolastico 2014/15 - essere scavalcata da docenti di fase



successiva FASE B3, assunti nell'a.s. 2015/16 e con PUNTEGGIO NETTAMENTE INFERIORE. (cfr. Tabella allegata sub n. 6) Il tutto in marcato contrasto con il principio del merito (la sede più vantaggiosa andrebbe a chi ha più punteggio) e del suo diretto corollario della “competenza professionale”, atteso che il punteggio ai fini della mobilità è calcolato sulla base del servizio pregresso prestato: quattordici anni per la odierna ricorrente, nella migliore delle ipotesi: tre anni per tutti gli idonei 2012. In breve: la legge n. 107/2015 aveva previsto un canale preferenziale per gli assunti nell'a.s. 2014/2015, mentre dalla contrattazione collettiva e dalla successiva O.M. n. 241 del 2016 si è verificato l'esatto opposto. A essere tutelati sono risultati docenti non solo assunti successivamente (a.s. 2015/16) ma con punteggio inferiore! L'allegato 1 sub effettuazione della fase B ha difatti previsto in difformità al dato legislativo che «Dopo le operazioni sui posti accantonati sono effettuati i trasferimenti a domanda del personale assunto nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano di assunzioni 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012 all'interno della provincia di nomina». Il comma 73 della L. 107/2015 non aveva in alcun modo previsto che la mobilità in favore dei docenti assunti nell'a.s. 2015/16 dovesse intendersi sui posti all'interno della provincia di nomina. Ciò ha determinato un'illegittima e inefficace “accantonamento” di posti nella provincia di nomina consentendo a questi docenti di rimanere in Sicilia seppur con un punteggio inferiore. Si tratta dunque (art. 6 comma 2 CCNI) di disposizioni contrastanti con il dato legislativo da ritenersi inefficaci ai sensi del comma 196 dell'art. 1 della L. 107 sulla scorta del quale ove le norme e le procedure nei contratti collettivi, contrastino con quanto previsto dalla legge, esse vanno dichiarate non efficaci.

In buona sostanza, in sede di ricorso era stato rilevato come nonostante la ricorrente avesse partecipato alla fase B1 della mobilità, la stessa fosse stata “scavalcata” da docenti partecipanti alla fase B3 della mobilità, in quanto agli stessi, in via del tutto illogica ed in assenza di ogni riferimento normativo, era stata data la possibilità di confermare, in sede di mobilità, le sedi provvisoria all'interno dell'ambito in cui erano stati assunti, andando con ciò a ridurre i posti per le altre fasi, addirittura precedenti, della mobilità.

Le motivazioni rese nella sentenza impugnata

Il Giudice di prime cure, nella impugnata sentenza ha rilevato come l'operato del MIUR sia stato corretto e rispettoso della legge n. 107/2015.



Ad ogni modo, pur essendo stata riconosciuta la priorità per i docenti di fase B1 di partecipare alla mobilità interprovinciale rispetto alla mobilità provinciale dei docenti di fase B3, nei fatti, l'accantonamento riconosciuto in favore di questi ultimi, ha determinato il mancato movimento della ricorrente, che pur partecipando ad una fase precedente della mobilità e pur godendo di un maggiore punteggio, si è vista sottrarre gli ambiti siciliani ambiti da numerosi docenti di fase B3, come dimostrato con il ricorso introduttivo del giudizio, in ragione della possibilità, loro riconosciuta, di poter confermare la sede assegnata in via provvisoria. Sul punto occorre inoltre rilevare che i docenti, come la ricorrente, assunti entro l'a.s. 2014/15 erano già titolari di sede definitiva ed avevano diritto, ai sensi della l. n. 107/15, di partecipare alla mobilità, a domanda, per concorrere, con precedenza, sui posti vacanti e disponibili per la mobilità interprovinciale. Al contrario, i docenti provenienti dalle GM del concorso 2012, assunti nell'a.s. 15/16 erano obbligati a presentare domanda di mobilità per ottenere la sede definitiva nell'a.s. 16/17. In ragione di ciò, la scelta loro concessa di poter confermare la sede assegnata in via provvisoria ha determinato una pesante contrazione di posti da destinare a docenti di fasi antecedenti alla B3.

Conclusioni

E' di tutta evidenza che, ai sensi dell'art. 6 CCNI mobilità, ai **docenti provenienti da GM concorso 2012 assunti nell'a.s. 15/16 è stata assicurata (e/o, comunque, privilegiata) la scelta sui posti disponibili della sede definitiva in ambito provinciale.**

In tal modo, è stata loro garantita la possibilità di scegliere nelle operazioni di mobilità (fase B3) la sede provinciale di prima assegnazione provvisoria in pregiudizio dei docenti che hanno vinto i concorsi in precedenza effettuati (1990 e 1999) e che sono peraltro stati assunti prima del piano straordinario di assunzioni e, proprio per tale motivo, avrebbero, come previsto dalla l. 107/15 dovuto godere di una precedenza assoluta nelle operazioni di mobilità.

Tale disparità di trattamento è ancora più grave ove si considerino le posizioni di chi, come la ricorrente, risulta essere stata assunta prima del piano straordinario di assunzioni ed è stata penalizzato rispetto ai partecipanti al concorso del 2012 (Idonei non vincitori), la gran parte neo laureati e senza alcuna esperienza di insegnamento, che, pur avendo un punteggio inferiore, sono stati inspiegabilmente privilegiati e favoriti nella scelta della sede (ambito provinciale e non nazionale).

Fatto sta che la ricorrente che ha chiesto come prima sede di assegnazione definitiva l'Ambito Territoriale della Provincia di Palermo e che ha un punteggio, ai fini della mobilità, di punti 70, superiore ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 provenienti dalla GM del concorso 2012



– Cfr. sul punto ELENCO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO (seconda fase - punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI .) è stata pregiudicata nella scelta di tale Ambito a vantaggio dei predetti pur avendo costoro un punteggio inferiore.

icilia	Palermo	BDGLSS79M70G BADAGLIACCO	ALESSIA	30/08/79	PA		24	B3	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
icilia	Palermo	BLNNN83D67G2 BELLONE	ANTONINA	27/04/83	PA		23	B3	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
icilia	Palermo	BNCNGV68H64C BONACCORSI	ENZA GIOVANNA MA	24/06/68	CT		27	B3	SIC0000018	SICILIA AMBITO 0018	AN	COMUNE
icilia	Palermo	BNFLRA84B64G2 BONFIGLIO	LAURA	24/02/84	PA		22	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
icilia	Palermo	BRTRNN69C46G2 BERTOLAMI	ROSANNA	06/03/69	PA		21	B3	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
icilia	Palermo	BSLSVN83H64G2 BISULCA	SILVANA	24/06/83	PA		22	B3	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
icilia	Palermo	BVNPRZ80B51G2 BIVONA	PATRIZIA	11/02/80	PA		21	B3	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CCCCCT81T69L1 CIACCIO	CONCETTA	29/12/81	PA		15	B3	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CCCMBT76P59H CIACCIO	MARIA BEATRICE	19/09/76	AG		18	B3	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CFLMNL78T41G2 CIOFALO	EMANUELA	01/12/78	PA		33	B3	SIC0000018	SICILIA AMBITO 0018	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CHMMHL82S54G CHIMENTI	MICHELA	14/11/82	PA		24	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CHMMRC82B08G CHIMENTI	MARCO	08/02/82	PA		31	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CHMRSO83C081G CHIMENTI	ROSA	21/03/83	PA		45	B3	SIC0000020	SICILIA AMBITO 0020	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CHNNTN80M25G CHINNICI	ANTONIO	25/08/80	PA		18	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CLAMCN77H65G CALA'	MARIA CONCETTA	25/06/77	PA		33	B3	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CLLMNN70P59G COLLETTA	MARIANNA	19/09/70	PA		24	B3	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CMLCCT81C46G CUMELLA	CONCETTA	06/03/81	PA		26	B3	SIC0000018	SICILIA AMBITO 0018	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CMNSVT81L05G CAMINITA	SALVATORE	05/07/81	PA		17	B3	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CMPVNT78T47G CAMPISI	VALENTINA	07/12/78	PA		22	B3	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CNCCLD75L46G2 CINCOTTA	CLAUDIA	06/07/75	PA		31	B3	SIC0000018	SICILIA AMBITO 0018	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CNNNGL82B51G CANNELLA	ANGELA	11/02/82	PA		19	B3	SIC0000018	SICILIA AMBITO 0018	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CNSNNL83E70B1 CONSIGLIO	ANTONELLA	30/05/83	PA		24	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CPNTRS74H63A1 CAPANO	TERESA	23/06/74	CS		24	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CRCSNS80P50G CRACOLICI	AGNESE	10/09/80	PA		27	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CRONNA77M56G CRACOLICI	ANNA	16/08/77	PA		30	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CRLLD83D52G2 CIRAULO	LIDIA	12/04/83	PA	Coniuge di	37	B3	SIC0000022	SICILIA AMBITO 0022	IL	LINGUA INGLESE
icilia	Palermo	CRSTRS79R41B CORSO	TERESA	01/10/79	PA		22	B3	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CSMDNL70M5813 CUSIMANO	DANIELA	18/08/70	ME		59	B3	SIC0000022	SICILIA AMBITO 0022	IL	LINGUA INGLESE
icilia	Palermo	CSMFNC71A53G CUSIMANO	FRANCESCA	13/01/71	PA		48	B3	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CSTMRA81L70G CASTRONOVO	MARIA	30/07/81	PA		22	B3	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CSTRSL73S63G COSTA	ROSALIA	23/11/73	PA		29	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CSTSNO83T68G CASTROGIOVANNI	SONIA	28/12/83	PA		33	B3	SIC0000020	SICILIA AMBITO 0020	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CTLDNL65E70G2 CATALDO	DANIELA	30/05/65	PA		12	B3	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CTLMRA73L31D4 CATALANO	MARIO	31/07/73	TP		29	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
icilia	Palermo	DBNFNC80S57G DI BENEDETTO	FRANCESCA	17/11/80	PA		25	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE

Dal richiamato allegato è possibile rilevare che numerosi docenti con meno di 69 punti sono stati assegnati sull'AT di Palermo (ambito 21), di cui in via esemplificativa ne vengono indicato solo alcuni. Ambito indicato come prima preferenza dalla ricorrente, giacché provenienti dalle GM (cd. fase B3) e quindi hanno avuto la possibilità di confermare l'ambito in cui sono stati assunti provvisoriamente.

La ricorrente, invece, pur partecipando ad una fase antecedente e nonostante avesse un punteggio lungamente superiore rispetto a tali docenti non è riuscita ad avere il trasferimento richiesto.

Ne deriva che "l'accantonamento" garantito a questi docenti rappresenta una violazione del disposto legislativo (art. 1 co. 108 l. 107/15) che non aveva in alcun modo previsto tale possibilità per i docenti provenienti da GM 2012 e che anzi aveva espressamente affermato la precedenza, nelle operazioni di mobilità, dei docenti assunti entro l'a.s 14/15.

Sul punto il Tribunale di Parma, con sentenza n. 265 pubblicata il 9 novembre 2017, ha chiarito che *non vi è dubbio che nella fattispecie in esame l'amministrazione abbia violato il principio generale e inderogabile di scorrimento della graduatoria fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Detto principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio, le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi. .. Nel caso specifico sussiste all'evidenza documentale il mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017. Tale condotta amministrativa concreta una violazione dei principi*



di imparzialità e buon andamento della PA (Art. 97 Cost.) oltre che dell'art. 1 comma 108 legge 107/2017 (assegnazione in base alla tabella di vicinanza allegata all'OM).

Negli stessi termini si è pronunciato il Tribunale di Catania con decisione del 28/4/18 rilevando che: ***Reputa il Tribunale che la scelta della sede deve soggiacere al prevalente criterio meritocratico del punteggio e nella specie sulla base della documentazione in atti deve ritenersi provato che l'ambito territoriale 0017, indicato dalla ricorrente quale prima preferenza, è stato assegnato, in violazione del criterio meritocratico nell'ambito delle preferenze espresse previsto dalla normativa di settore (O.M. n. 241/2016, art. 6 CCNI 2016 e 98 e ss. legge n. 107/2015), ad altri docenti che, seppure partecipanti a fasi successive alla fase "B1" della mobilità e senza godere di precedenza, avevano un punteggio inferiore a quello posseduto dalla ricorrente.***

*In proposito richiamandosi l'orientamento più volte espresso dalla sezione (cfr. ordinanza resa in sede di reclamo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 8281/2016 r.g., nonché l'ordinanza cautelare resa nel procedimento iscritto al n. 4037/2017 r.g.)- il principio del merito informa in generale qualsiasi procedura concorsuale e, dunque, anche quella concernente la mobilità ed è stato ritenuto dalla Corte Costituzionale, seppure con riferimento a fattispecie antecedente rispetto al piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015, il "criterio ispiratore della vigente disciplina del reclutamento del personale docente" (cfr. C. Cost. n. 41/2011). Ha evidenziato la ricorrente come l'assegnazione all'ambito dalla stessa indicato per primo nell'ordine delle preferenze a docenti con punteggio inferiore, partecipanti a fasi successive (segnatamente alla fase B3), sia stato il risultato della ingiustificata preferenza accordata dal CCNI 2016/2017 ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 provenienti dalle graduatorie di merito del concorso del 2012. Rileva il Tribunale, come già ritenuto in diversi precedenti sezionali, che la preferenza accordata dalla legge 107/2015 in sede di procedure per l'assunzione in ruolo agli idonei al concorso del 2012 (art. 96 della legge), al pari della scelta di far cessare l'efficacia delle graduatorie di concorso antecedenti al 2012 (cfr. art. 95 della legge), risulta frutto di discrezionalità legislativa nello scorrimento delle graduatorie concorsuali finalizzato all'assunzione e nella individuazione di quale graduatoria concorsuale scorrere. Né si tratta di scelta priva di ragionevolezza, potendosene individuare i motivi nell'assenza, per molti dei soggetti risultati idonei al concorso del 2012, della possibilità di accedere al ruolo attraverso pregressi incarichi a tempo determinato (ossia attraverso il canale parallelo a quello concorsuale di cui al d.lgs. 297/1994 ormai funzionante solo per i soggetti già presenti nelle GAE e tuttavia per questi ultimi vigente fino al totale esaurimento delle stesse: cfr. [comma] 109 lett. C della legge); ovvero nella preferenza allo scorrimento di una graduatoria concorsuale già recente rispetto a quelle assai risalenti nel tempo dei precedenti concorsi. **Detta scelta non risulta invece ragionevole se riferita***



*al momento successivo rispetto all'assunzione della procedura di mobilità obbligatoria finalizzata all'assegnazione della sede definitiva. In tale fase di mobilità la riserva accordata agli idonei del concorso del 2012 risulta irragionevole rispetto all'anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti coinvolti e non trova ragioni né di merito (molti degli iscritti alle GAE sono soggetti risultati tra gli idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami, a sottacere dell'esperienza di docenza pratica acquisita mercè le numerose supplenze) né legate al principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost. (non si tratta comunque, neanche per gli iscritti nella GM del 2012, di soggetti che hanno superato il concorso pubblico, ossia che hanno avuto accesso al ruolo della pubblica amministrazione tramite l'ordinaria modalità prevista dal costituente, ma di soggetti reputati idonei ed assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria). La suddetta riserva non trova nessun appiglio nel dettame legislativo. Ed infatti [il comma] 108 dell' [art. 1 dell]a legge, che disciplina la mobilità obbligatoria in parola, non contiene alcun riferimento agli idonei del concorso del 2012 ossia agli assunti ai sensi dell'art. 1 comma 98 lett. a) della medesima legge. Così recita infatti tale norma: "108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo". **Dalla lettura del testo***



legislativo può dunque evincersi che unica priorità in effetti accordata dal legislatore in sede di mobilità riguarda gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 e trova ragione nell'essere stati tali soggetti assunti nei ruoli dell'amministrazione scolastica con il vecchio sistema di reclutamento e nell'avere gli stessi maggiore anzianità di ruolo. Non sono previste ulteriori deroghe sistemiche al criterio meritocratico del maggior punteggio per la procedura di mobilità. Nella specie, come sopra evidenziato, la ricorrente ha allegato che l'assegnazione nelle sedi di preferenza è stata consentita a docenti con punteggi notevolmente inferiori rispetto al proprio e partecipanti a fasi successive della mobilità (assegnazione ambito provinciale); a sostegno di tale allegazione ha prodotto il bollettino dei trasferimenti da cui si evince che molteplici docenti aventi punteggio inferiore a quello dalla stessa posseduto e partecipanti ad una fase successiva hanno conseguito il trasferimento preso l'ambito territoriale della provincia di Palermo 0017 indicato al primo posto nell'ordine delle preferenze espresse dalla ricorrente.

Negli stessi termini si è pronunciato il Tribunale di Bari con sentenza n. 1883 del 9 maggio 2018: *In punto di fatto la ricorrente – dopo aver dedotto di essere docen-te a tempo indeterminato di scuola secondaria, immessa in ruolo nell'a.s. 2010/2011 nella classe di concorso A445 in Lombardia e, nell'a.s. 2014/2015, in seguito a passaggio di ruolo nella classe di concorso A446, presso l'Istituto C. Cafiero di Barletta – ha asserito di aver partecipato alla c.d. “Fase B1” del piano straordinario di mobilità per l'a.s. 2016/2017 previ-sto dalla l. n. 107 del 2015. **Detta fase era stata espressamente disciplinata dall'art. 6 del CCNI Mobilità dell'8.4.2016, per cui le era consentito di concorrere su tutti i posti vacanti e disponibili a livello nazionale, con precedenza rispetto ai docenti che avevano partecipato alle fasi successive (B3, C e D).** All'interno di cia-scuna fase, il suo trasferimento sarebbe dovuto avvenire, sempre in base a quanto previsto dalla normativa sui trasferimenti, secondo l'ordine di prefe-renza delle sedi indicate nella domanda, con precedenza rispetto ai docenti che partecipavano a fasi successive. Ella, dunque, nell'assegnazione in una delle sedi richieste avrebbe potuto essere preceduta unicamente da docenti che partecipavano alla sola fase B1 che fossero in possesso di precedenza espressamente previste dall'art. 13 del contratto collettivo, ovvero con maggior punteggio ovvero ancora con punteggio pari al suo ma con maggiore anzianità anagrafica. ... Conviene premettere che l'art. 1 della legge n. 107 del 2015, re-cante la «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» (c.d. “La Buona Scuola”), oltre ad autorizzare per l'anno scolastico 2015/2016 un piano straordi-nario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istitu-zioni scolastiche statali di ogni ordine e grado (commi 95 e ss.), ha previsto un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale per l'anno sco-lastico 2016/2017 su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia (com-posto dall'organico di diritto e da quello del*



potenziamento) e su tutto il ter-ritorio nazionale (comma 108).

In breve, la citata legge delinea il piano di mobilità in due distinti momenti, atteso che:

- ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 (quindi prima del piano straordinario di assunzioni di cui alla l. n. 107 cit.) è data la facoltà di partecipare, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, anche in deroga al vicolo triennale di permanenza nella provincia stabilito dall'art. 399 del d.lgs. n. 297 del 1994. Essi possono presentare domanda per tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai docenti assunti a tempo indeterminato mediante il piano straordinario pro-venienti da GAE;

- successivamente, sui posti residuati a seguito delle operazioni di mobilità in precedenza descritte, i docenti assunti in esecuzione del piano straordinario a tempo indeterminato provenienti dalle GAE partecipano (a domanda o, in mancanza, d'ufficio) per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.

In sostanza, al personale docente assunto in ruolo in epoca anteriore al piano straordinario di assunzioni è consentito di partecipare alla mobilità con precedenza rispetto al personale assunto in attuazione di tale piano. ... Il CCNI dell'8.4.2016, invero, indica chiaramente che le operazioni di mobilità territoriale e professionale debbano avvenire secondo l'ordine delle quattro fasi indicate dall'art. 6. Il comma 2 dello stesso articolo, inol-tre, stabilisce inoltre che «le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1».

Ciò, del resto, si desume chiaramente anche dal disposto del comma 108 dell'art. 1 della l. n. 107 del 2015, il quale per l'appunto prevede un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti va-canti dell'organico dell'autonomia. Detto piano è rivolto innanzitutto ai do-centi assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 (co-me l'odierna ricorrente), e poi («successivamente», questo è l'avverbio ado-perato dal legislatore) ai docenti iscritti nelle GAE assunti a tempo indeter-minato a seguito del piano straordinario di assunzioni previsto dalla stessa l. n. 107. Non v'è dubbio, quindi, che anche sulla base del dettato legislativo i docenti assunti prima del piano straordinario abbiano diritto di partecipare alle operazioni di mobilità con priorità rispetto a quelli assunti con detto piano.

La Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza n. 123 pubblicata in data 21/5/2020, ha recentemente affermato che è illegittimo il Contratto Collettivo sulla mobilità laddove ha previsto l'accantonamento dei posti in favore dei docenti idonei al concorso 2012 in danno degli assunti da GAE.



Con detta sentenza la Corte d'appello ha confermato quanto statuito sul punto dal Tribunale di Enna. Il Tribunale di Enna, con sentenza n. 263/2018 pubblicata il 9/5/2018 aveva infatti rilevato che ha preferenza accordata dalla l. 107/2015 in sede di procedure per l'assunzione in ruolo agli idonei al concorso 2012 al pari della scelta di far cessare l'efficacia delle graduatorie di concorsi antecedenti al 2012, risultava frutto di discrezionalità legislativa nello scorrimento delle graduatorie concorsuali finalizzato all'assunzione e nella individuazione di quale graduatoria concorsuale scorrere. Detta scelta non risultava, viceversa, ragionevole se riferita al momento successivo della procedura di mobilità obbligatoria finalizzata all'assegnazione della sede definitiva.

Rilevava il primo giudice che, in fase di mobilità, la riserva la riserva accordata agli idonei del concorso 2012 risultava irragionevole rispetto all'anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti coinvolti e non trovava ragioni né di merito (molti dei docenti iscritti alle GAE sono risultati idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami) né legate al principio di pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost. (non si tratta comunque neanche per gli iscritti alle GM del concorso 2012 di soggetti che hanno superato il concorso pubblico, ossia che hanno avuto accesso al ruolo tramite l'ordinaria modalità prevista dal costituente, bensì di soggetti reputati idonei ed assunti per mero scorrimento di graduatoria). La suddetta riserva non trovava poi nessun appiglio nel dato legislativo (art. 1 co. 108 l. 107/2015) in quanto dalla lettura del testo legislativo si poteva evincere che l'unica priorità in accordata al legislatore in sede di mobilità riguardava gli assunti entro l'a.s. 2014/15 e trovava ragione nell'essere stati tali soggetti assunti nei ruoli dell'amministrazione scolastica con il vecchio sistema di reclutamento e nell'avere gli stessi maggiore anzianità di ruolo. Non erano, pertanto, previste ulteriori deroghe sistemiche al criterio meritocratico del maggior punteggio per la procedura di mobilità.

In ragione di ciò, a detta del giudice di primo grado, la scelta adottata in sede di contrattazione collettiva e contestata dalla ricorrente appariva contrastare con ragioni di uguaglianza, merito ed anzianità di servizio, in quanto foriera di conseguenze non condivisibili: ossia che docenti con punteggi bassi e/o con poca esperienza scavalcassero altrettanti docenti con maggior punteggio per anni inseriti nelle GAE.

Tale impianto ermeneutico è stato confermato in appello; **il collegio ha ribadito, infatti, che la disciplina contrattuale doveva limitarsi ad accordare la precedenza soltanto ai soggetti indicati dal legislatore (ovvero a quelli assunti entro l'a.s. 14/15 e quindi prima del piano straordinario di assunzioni), di talché la concreta disciplina contrattuale è illegittima nella parte in cui vi inserisce, con precedenza rispetto ai docenti assunti da Gae, i docenti assunti nell' a.s. '15/16 provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012.**



In ragione di ciò il canale preferenziale previsto per i docenti provenienti dalle GM 2012 assunti con il piano straordinario di assunzioni, in sede di contrattazione collettiva sulla mobilità, non trova alcuna giustificazione oggettiva, ponendosi anzi in contrasto con la l. n. 107/15 che aveva espressamente ribadito la precedenza, nelle operazioni di mobilità, per i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015.

III MOTIVO - VIOLAZIONE DELL'ART. 6 CCNI MOBILITA' DELL'8 APRILE 2016

A) CAPI DI SENTENZA IMPUGNATI:

Per quanto riguarda infine l'eccezione di parte ricorrente inerente la circostanza che due docenti, partecipanti alla successiva fase C della Mobilità, e precisamente la Docente Orlando Carmela ed Arcara Provvidenza, erano state trasferite nell'Ambito Sicilia 0021, indicato quale prima scelta dalla ricorrente, nonostante avessero rispettivamente 24 e 27 punti, e quindi con un punteggio inferiore a quello della ricorrente, osserva il Tribunale che dall'istruttoria orale e documentale svolta, è emerso che Orlando Carmela ed Arcara Provvidenza hanno partecipato alla procedura di mobilità previsto dalla Legge N°107/2015, per l'anno scolastico 2016/2017, nella fase C, e non hanno ottenuto il trasferimento per carenza di Posti. E' poi emerso che le stesse Orlando Carmela ed Arcara Provvidenza hanno poi esperito la Procedura prevista dall'art. 135 del C.C.N.L., richiedendo all'Amministrazione un posto anche in organico di fatto, sull'ambito territoriale prescelto ed hanno ottenuto il posto, nell'ambito comunque dei posti riservati alla Fase C cui avevano partecipato. E' infine emerso che Orlando Carmela era affetta da Grave Patologia, mentre Arcara Provvidenza era beneficiaria di legge 104/1992. Ne consegue che anche tale eccezione è infondata, poiché la procedura ex art. 135 C.C.N.L. di cui hanno beneficiato le suddette Orlando Carmela ed Arcara Provvidenza, non ha inciso sui posti previsti per la Fase B1 cui ha partecipato la ricorrente, bensì sui posti previsti per la successiva Fase C, cui hanno partecipato le docenti in questione.

B) NORME VIOLATE DAI CAPI DI SENTENZA IMPUGNATI

La sentenza impugnata deve ritenersi infondata per violazione dell'art. 6 del CCNI laddove tale norma stabilisce che la fase C può operare solo laddove risultino posti disponibili all'esito della precedente fase.

C) MODIFICHE CHE SI RICHIEDONO AL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO



Tale punto della sentenza dovrà essere dunque riformato nel senso di ritenere che se la fase C della mobilità opera in relazione ai posti rimasti vacanti e disponibili dalle precedenti fasi, i posti assegnati in sede di conciliazione a docenti che hanno partecipato a tale fase dovevano invece essere assegnati a docenti che avevano partecipato alla precedente fase B, con illegittima pretermissione della ricorrente su un ambito da lei richiesto.

L'art. 6 al momento dell'effettuazione della fase C affermava che ***Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.***

Nel corso dell'istruttoria è emerso che due colleghe che **hanno partecipato alla fase C hanno ottenuto un movimento in sede di conciliazione.** La teste Finocchiaro Letizia, delegata dell'USR Sicilia, ha precisato che sia la Orlando che la signora Arcara godevano di una precedenza per un'invalità personale almeno del 67%..

La nota prodotta dal Miur il 21/2/2020 ha precisato che le docenti provenivano dalla fase C.

In riferimento alla richiesta di trasmissione di atti e chiarimenti, presentata dall'Ufficio V dell'Ambito Territoriale di Bologna prot. n.1270 del 11.02.2020, in obbedienza dell'ordine giurisdizionale, si risponde nei termini seguenti.

Quest'Ufficio non si trova in possesso dei decreti di conciliazione relativi alla prof.ssa Carmela Orlando e alla prof.ssa Provvidenza Arcara: dagli accertamenti operati, infatti, risulta che la conciliazione espletata dalle docenti è avvenuta in sede nazionale e la materia interessata ha riguardato il trasferimento interprovinciale.

Pertanto si comunica che i posti oggetto di procedura provenivano dalla "fase C".

Si allega lo stato matricolare per ognuna delle docenti.

Ora occorre ribadire che il fatto che le sigg. Arcara e Orlando avessero partecipato alla fase C è stato confermato dalla stessa nota ministeriale.

Dall'esame del bollettino dei movimenti della provincia di Palermo emerge che nessun docente di fase C ha ottenuto il trasferimento.



I posti si sono dunque esauriti all'esito dei movimenti di fase B (v. all. n. 6).

Se è così non è corretto ritenere, come ha fatto il Tribunale, che Orlando ed Arcara hanno ottenuto il trasferimento nell'ambito dei posti di fase C. Se non vi è stato alcun movimento in fase C non si comprende come detti posti potessero essere destinati a detta fase.

Il Ministero, peraltro, non ha depositato, come richiesto dal Tribunale, le conciliazioni e quindi non è possibile dedurre in che momento si erano liberati i posti. Ma se vi sono stati dei posti per sistemare docenti che non hanno ottenuto il movimento in fase C, è evidente che tali posti dovevano essere disponibili per le operazioni di mobilità.

La funzionaria in sede di udienza invece non ha specificato se i posti assegnati per le conciliazioni fossero liberi per le operazioni di mobilità o si fossero liberati dopo. In assenza di una specifica prova del MIUR sul fatto che i posti si siano liberati solo dopo le operazioni di mobilità (ovviamente solo il MIUR avrebbe potuto dimostrare tale circostanza) si deve ritenere che tali posti fossero disponibili già prima delle operazioni di mobilità, altrimenti non sarebbe spiegabile come le conciliazioni si sarebbero potute effettuare nell'immediatezza delle operazioni di mobilità (a detta della funzionaria le conciliazioni sono avvenute nell'agosto del 2016).

Viceversa, a giustificazione del comportamento del Miur, il Tribunale ha affermato che *E' infine emerso che Orlando Carmela era affetta da Grave Patologia, mentre Arcara Provvidenza era beneficiaria di legge 104/1992. Ne consegue che anche tale eccezione è infondata, poiché la procedura ex art. 135 C.C.N.L. di cui hanno beneficiato le suddette Orlando Carmela ed Arcara Provvidenza, non ha inciso sui posti previsti per la Fase B1 cui ha partecipato la ricorrente, bensì sui posti previsti per la successiva Fase C, cui hanno partecipato le docenti in questione.*

Ciò posto, affinché un posto possa essere assegnato, seppur in fase di conciliazione, è necessario che lo stesso sia effettivamente disponibile. Da quanto emerso risulta manifesta l'illegittimità dell'operato delle Amministrazioni convenute, consistito nell'aver assegnato detti posti a docenti che hanno partecipato alla fase C, solo in fase di conciliazione e senza aver prima soddisfatto tutti i movimenti di fase B1 richiesti con la procedura di mobilità su quella provincia.

Se, allora, negli ambiti indicati dalla ricorrente con ordine di preferenza da 1 a 5, residuavano disponibilità al termine della fase B dei movimenti, tanto da poter essere assegnati a docenti partecipanti alla fase C della mobilità, a seguito di conciliazione, deve essersi verificato un macroscopico errore, consistito nel non avere assegnato detti posti durante le operazioni attinenti alla predetta fase B della mobilità.

Nel caso in esame è pacifico che la ricorrente collocata in fase B1 non solo è stata scavalcata da docenti di fase B2 e B3 ma anche da docenti di fase C che hanno ottenuto l'assegnazione in via del tutto illegittima in sede di conciliazione.



Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 316/2017, ha affermato lo stesso principio con riguardo ad una docente che aveva partecipato alla fase B e che era stata scavalcata in un ambito da lei richiesto (Agrigento) da docenti che avevano partecipato alla fase C, cui era stato assegnato il posto all'esito del tentativo di conciliazione: Ebbene il Miur non ha contestato di avere assegnato tre docenti, partecipanti alla fase C della mobilità, e quindi a una fase successiva a quella cui la ricorrente ha infruttuosamente partecipato, all'ambito territoriale di Agrigento, in forza di un atto di conciliazione. Ebbene, il comportamento del MIUR non è conforme alla disciplina della mobilità, strutturata per fasi successive (di talché la disponibilità dei posti per una fase successiva è condizionata al preventivo completamento delle operazioni di mobilità della fase precedente, con soddisfazione degli aventi diritto nei limiti dei posti disponibili), né l'accordo conciliativo ha efficacia nei confronti del terzo (art. 1372 c.c.) Il MIUR infine non ha contestato la presenza di aventi diritto in posizione migliore rispetto alla ricorrente sull'Ambito territoriale di Agrigento.

In senso perfettamente conforme a quanto rilevato dal Tribunale di Bergamo si è espressa la Corte d'Appello di Milano con provvedimento del 4/12/17 nel giudizio RG 1141/17.

Parimenti anche la Corte di Appello di Milano (ordinanza n RG1141/17 del 4.12.2017) di recente su un caso analogo a quello in disamina ha confermato l'erroneità della procedura che ha visto scavalcare docenti di fase B1 da docenti di fasi successive (fase C) atteso che è «onere della parte resistente allegare i motivi per i quali i posti risultati disponibili all'esito della fase B1 non potevano essere assegnati».

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 316/2017, ha affermato dunque due importanti principi: In primo luogo che la disponibilità dei posti per una fase successiva è condizionata al preventivo completamento delle operazioni di mobilità della fase precedente, per cui non è possibile trasferire un docente in una fase successiva se prima non si esauriscono le operazioni relative alle fasi precedenti. In secondo luogo che una volta che la parte ricorrente abbia allegato la disponibilità di posti, illegittimamente assegnati in una fase successiva, deve essere onere del Miur dimostrare che vi erano altri soggetti che vantavano una posizione migliore rispetto a quella di parte ricorrente, su quello specifico ambito nel quale si è dedotta quella particolare illegittimità. Posizione migliore che nella specie non può dirsi dimostrata.

Peraltro, a giustificazione del comportamento ministeriale, è stata genericamente incocata la circostanza che la Arcare era beneficiaria di legge n. 104/1992 mentre la Orlando era affetta da Grave Patologia.

L'art. 13 del CCNI afferma che le precedenze sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo un ordine di priorità, **nelle sequenze operative delle quattro fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione**. Il punto III dell'art. 13 precisa



che nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e **nell'ambito di ciascuna delle quattro fasi**, viene riconosciuta la precedenza al personale, tra l'altro, disabile con un'invalideria superiore ai due terzi.

Il Ministero dunque non ha chiarito se le precedenze di cui godevano le citate docenti fossero tali da poter scavalcare le singole fasi o potessero essere fatte valere solo all'interno della singola fase.

In ragione di ciu il fatto che la ricorrente provenisse dalla fase B1 legittimava l'assegnazione negli ambiti richiesti, secondo quanto disposto dalla l. n. 107/2015, con precedenza rispetto ai docenti assunti da Gae nell'a.s. 15/16 e dunque partecipanti alla fase C, a meno che le precedenze di cui godevano la Arcara e la Orlando fossero, ai sensi del CCNI, tali da consentire di prevalere rispetto alle singole fasi.

Tale circostanza, tuttavia, il Ministero non l'ha dedotta e per tali motivi si invola al riforma della sentenza impugnata anche su tale punto.

TANTO PREMESSO

Parta appellante, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

alla Corte d'Appello di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, affinche, Voglia

previa fissazione dell'udienza di discussione del presente ricorso **ritenuto ammissibile l'appello proposto, rigettare ogni contraria istanza, in totale riforma della impugnata sentenza, accogliere le domande formulate da parte ricorrente in primo grado e per l'effetto:**

IN VIA PRINCIPALE

Ritenere e dichiarare illegittimo il mancato trasferimento della ricorrente in uno degli ambiti territoriali siciliani richiesti nella domanda; conseguentemente condannare le amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a inserire la ricorrente nel bollettino Trasferimenti dell'Ambito territoriale di Palermo (AMBITO SICILIA 0021), indicato in domanda con l'ordine di preferenza n. 1; conseguentemente disporre il trasferimento della ricorrente presso l'ambito territoriale indicato con la preferenza n. 1 (AMBITO SICILIA 0021) e assegnato a docenti partecipanti a fasi successive o in subordine negli altri richiesti.

IN SUBORDINE

Ritenere e dichiarare illegittimo il mancato trasferimento, previa disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241 del 2016, del relativo CCNI da ritenersi inefficace ai sensi del comma 198 L.



107/15 per evidente disparità di trattamento e violazione di legge tra i docenti di fase B1 assunti nell'a.s. 2014-15 e i docenti di fase B3 indicati in narrativa con punteggio inferiore a 69+6; conseguentemente condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a inserire la ricorrente nel predetto Bollettino dei trasferimenti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito territoriale per la provincia di Palermo - Sicilia Ambito 0021 indicato nella domanda con la preferenza n. 1, con il punteggio ottenuto di 69+6 punti, o in subordine, con il punteggio di 69, in altro ambito siciliano secondo l'ordine di preferenza espresso dai nn. 2 a 5 della domanda o nelle scuole indicate con le preferenze da 1 a 27.

Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati che ne sono antistatari.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C. CON
PUBBLICAZIONE SUL SITO DEL MIUR**

La sig.ra La Rosa Serafina, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

PREMESSO e RILEVATO CHE

Ove si ritenga che il ricorso vada notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, nella detta ipotesi essi sarebbero da identificarsi non solo nei docenti i cui nominativi sono stati indicati in ricorso, ma anche in tutti gli ulteriori soggetti presenti nel medesimo bollettino dei trasferimenti.

La notifica nei modi ordinari sarebbe, quindi, impossibile, non soltanto per la vasta pluralità dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i tutti i docenti.

Al riguardo si rileva che la tradizionale notificazione per pubblici proclami sulla Gazzetta Ufficiale è uno strumento recessivo, la cui utilità è dubbia, oltretutto onerosa per la odierna ricorrente, come anche ritenuto dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, sentenza 19 febbraio 1990, n. 106: “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”.

La giurisprudenza sia amministrativa sia ordinaria ha soventemente disposto, ai sensi dell'art. 151 cpc, quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte.



Tale notificazione è stata disposta più volte da Giudici del Lavoro in controversie identiche a quella per cui è causa, come è riscontrabile dal sito del convenuto Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca all'indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami>.

Tanto premesso, l'odierna appellante, così come rappresentata, difesa e domiciliata

FA ISTANZA

affinché il Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione su Gazzetta Ufficiale

VOGLIA AUTORIZZARE

LA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE RICORSO

nei confronti di tutti i docenti controinteressati attraverso la PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL MIUR dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimare;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, individuati come TUTTI I DOCENTI INSERITI NEGLI ELENCHI DEI TRASFERIMENTI (provinciali, interregionali e nazionali) DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO per tutti gli ambiti territoriali italiani del convenuto ministero, validi per l'anno scolastico 2016/2017 per la classe di concorso SCUOLA PRIMARIA che in virtù dell'inserimento corretto e a norma di legge e di contratto, a tutti gli effetti, di parte ricorrente nei predetti elenchi verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, da parte ricorrente;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto.

PRODUZIONI

Copia autentica della sentenza impugnata con attestazione di conformità;

Ordinanza del 6/3/2019;

Verbale udienza 8/7/2019;



Verbale udienza 18/11/2019;
Nota Miur depositata il 21/2/2020;
Memoria di costituzione del Miur;
Ricorso ex art. 414 c.p.c.
Decreto fissazione udienza
Messaggio pec di consegna della notifica del ricorso all'avvocatura dello Stato;
Ricorso notificato a mezzo posta presso l'AT di Bologna;
Attestazione notifica del ricorso sul sito del Miur;
Documenti allegati al ricorso introduttivo:
all. 1 Contratto di lavoro a tempo indeterminato;
all. 2 CCNI 2016/17
all. 3 Domanda di mobilità interprovinciale scuola primaria 2016/2017;
all. 4 Lettera di notifica del trasferimento con punteggio 2016/2017;
all. 5 Mail diniego trasferimento
all. 6 Bollettino movimenti primaria Palermo e decreto di pubblicazione
all. 7 Convocazione conciliazione insegnante ARCARA
all. 8 Graduatoria assegnazioni provinciali primaria Palermo
all. 9 Composizione ambito SICILIA 0021
all. 10 Elaborazione FLC CGIL su posti residui disponibili dopo mobilità 2016
all. 11 Ordinanza del Tribunale di Catania del 28.4.2018
all. 12 Sentenza del Tribunale di Bergamo n. 723/2017
all. 13 Ordinanza Corte di appello di Milano del 4.12.2017
all. 14 sentenza del Tribunale di Modena n. 167/2018
all. 15 sentenza del Tribunale di Cosenza n. 776/2017
all. 16 Sentenza del Tribunale di Pordenone n. 126/2017
all. 17 Sentenza Corte di Appello di Bologna

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

*Ai fini fiscali si dichiara che il valore della presente procedura è indeterminato e che il
CONTRIBUTO UNIFICATO DA VERSARE È PARI AD € 388,50*

Palermo, lì 7/11/2020

Avv. Luigi Serino

Avv. Marco Lo Giudice

